



Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia

COMUNE DI LAURO

PIANO REGOLATORE GENERALE - Variante 32

Norme Tecniche di Attuazione

2024



arch. Paola Cigalotto,
coll: Cristian Crovatto

33100 Udine, paola.cigalotto@gmail.com

ART 1. CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.)	4
ART 2. DEFINIZIONI	5
ART 3. STRUMENTI DI ATTUAZIONE	7
ART 4. CAMPO DI ELASTICITA' DEI P.R.P.C.	7
ART 5. EDIFICABILITA'	7
ART 6. OPERE DI URBANIZZAZIONE	9
ART 7. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI	9
ART 8. DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE	16
ART 9. ZONA OMOGENEA B0	18
ART 10. ZONA OMOGENEA B1	22
ART 11. ZONA OMOGENEA B2	26
ART 12. ZONA OMOGENEA V	29
ART 13. ZONA OMOGENEA S	30
ART 14. ZONA OMOGENEA G2.1	37
ART 15. ZONA OMOGENEA G2.2	38
ART. 16 – ZONA OMOGENEA G3	40
ART 17. ZONA OMOGENEA D3	41
ART. 17BIS - ZONA OMOGENEA D3.2	44

ART 18. ZONA OMOGENEA E1	48
ART 19. ZONA OMOGENEA E2	49
ART 20. SOTTOZONA E2.1	49
ART 21. SOTTOZONA E2.2	51
ART 22. SOTTOZONA E2.3	54
ART 23. ZONA OMOGENEA E.3	56
ART 24. SOTTOZONA E3.1	56
ART 25. SOTTOZONA E3.2	60
ART 26. SOTTOZONA E3.3	62
ART 27. ZONA OMOGENEA E4	66
ART 28. SOTTOZONA E4.1	66
ART 29. SOTTOZONA E4.2	68
ART. 29 BIS EDIFICI ISOLATI (CASE RURALI E STAVOLI)	70
ART 30. AMBITO FLUVIALE	71
ART 31. NORME PER LA TUTELA DEGLI ELEMENTI PUNTUALI O LINEARI DI PREGIO AMBIENTALE	74
ART 32. NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA PAESAGGISTICA DECRETO LEGISLATIVO 42/2004	77
ART. 32 BIS NORME DI TUTELA AMBIENTALE	79
ART 33. ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI:	80

ART 34. INFRASTRUTTURE	112
ART 35. LIMITI DI RISPETTO INEDIFICABILI	113
ART 36. RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI	114
ART 37. VINCOLI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI	115
ART 38. DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA	117
ART 39. ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA	119

SCHEDE DEI P.R.P.C.

CAPO PRIMO

GENERALITA'

Art 1. CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.)

1. Il territorio del Comune di Lauco è soggetto alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni ed ai vincoli contenuti negli elaborati costituenti il presente piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.).

Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono disciplinate dalle prescrizioni del P.R.G.C. e dalle relative Norme di Attuazione, dalle leggi regionali in materia, nonché dalle disposizioni vigenti in materia.

2. Recepimento obiettivi, indirizzi e direttive del PPR (Piano Paesaggistico Regionale):

gli obiettivi della Parte Statutaria del PPR che il Piano recepisce sono:

- assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;
- conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- riqualificare le aree compromesse o degradate;
- salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo;
- individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.

Il Piano recepisce inoltre le prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del D.Lgs 42/2004.

Gli obiettivi di qualità paesaggistica afferiscono alla salvaguardia, alla conservazione, al governo delle trasformazioni e alla realizzazione di nuovi paesaggi, attuati con strategie coerenti con i caratteri identitari dei luoghi. Il territorio di Lauco è inserito, ai sensi del PPR, nell'Ambito di paesaggio AP 1_Carnia.

CAPO SECONDO

INDICI URBANISTICI

Art 2. DEFINIZIONI

Si rimanda alla LR19/2009 e smi e relativi regolamenti di attuazione, con le seguenti specifiche:

Volume utile (Vu): il calcolo del Volume utile va applicato solo ove la LR 19/2009 lo prevede espressamente.

Volume urbanistico (V): Il parametro si applica per il calcolo degli volumi consentiti dagli Indici di fabbricabilità fondiaria (If) e territoriale (IT) delle presenti norme.

Il volume urbanistico del fabbricato si ottiene moltiplicando la superficie coperta (Sc) per l'altezza del fabbricato (H).

Qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui il volume lordo si misura partendo dalla linea media di tali muri.

Gli annessi realizzati con qualsiasi tipologia e materiali, devono essere compresi nel volume lordo. Non concorrono alla formazione del volume urbanistico:

- le scale e gli ascensori di uso condominiale (almeno 3 alloggi);
- i porticati, anche con costruzioni sovrapposte, purché aperti almeno su due lati, pure se pilastri ed a condizione che non superino il 30% della superficie coperta dell'edificio principale.
- i posti auto coperti, (con altezza utile non superiore a m. 2,50) a servizio delle abitazioni previa dichiarazione e vincolo permanente di destinazione d'uso con atto registrato, e solo nei casi di edificazione in deroga agli indici urbanistici di zona;
- i volumi tecnici situati sopra il soffitto dell'ultimo piano abitabile, extra-corsa degli ascensori, lavatoi, serbatoi dell'acqua, camini, apparecchiature per pannelli solari, vani per il deposito di immondizie, vani per centrali di impianti tecnologici ecc. Si considerano volumi tecnici anche i rivestimenti necessari per l'adeguamento agli standard di efficienza energetica per il recupero degli edifici esistenti (cappotti);
- serre per piante ornamentali e fiori, quando non sono al servizio di attività floristiche o simili.

2.1 - Distanza dai confini (DC) e dalle strade (DS)

E' la distanza minima (misurata in proiezione orizzontale) del perimetro dell'edificio che concorre al calcolo della superficie coperta dai confini di proprietà e dalle strade.

2.2 - Distacco tra i fabbricati (DE)

E' la distanza minima in proiezione orizzontale tra i perimetri degli edifici contrapposti disegnati come per il calcolo delle superfici coperte.

2.3 - Spazi per parcheggi privati (P)

Per la nuova costruzione e per la ristrutturazione edilizia che comporti la demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio deve essere prevista un'area destinata a parcheggio privato nella misura minima di 1 mq/10 mc, ai sensi dell'art. 41 sexies della L. 1150/42 e successive modifiche.

Si possono realizzare parcheggi sia entro il corpo della costruzione sia su aree esterne.

A tale scopo possono essere utilizzate aree che non fanno parte del lotto, purchè asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio privato.

Il vincolo sarà fissato a mezzo atto pubblico da trascriversi a cura del proprietario presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

2.15 - Bosco

Ai fini dell'applicazione della L. 431/85 si fa riferimento a quanto in merito previsto dalla L.R. 08/04/82 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

2.4 - Viabilità forestale

Si fa riferimento al documento denominato "Criteri tecnici, economici ed organizzativi per la programmazione, progettazione ed esecuzione della viabilità forestale" approvato dal "Comitato forestale regionale" istituito presso la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, nella seduta del 21.12.1989.

CAPO TERZO

ELEMENTI DI GESTIONE

Art 3. STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Il P.R.G.C. si attua attraverso:

3.1 - Piani regolatori particolareggiati comunali (P.R.P.C.), di iniziativa pubblica o privata, ai sensi della normativa regionale vigente.

3.2 - Intervento diretto che consiste in:

3.2.1. Denuncia di inizio attività

3.2.2 Permessi a costruire

3.2.4 Compatibilità urbanistica

Art 4. CAMPO DI ELASTICITA' DEI P.R.P.C.

Norme generali

Le previsioni di P.R.G.C. relative agli ambiti unitari soggetti a P.R.P.C. possono utilizzare i seguenti gradi di modificabilità, sempre nel rispetto degli elementi invarianti laddove fissati sull'elaborato delle "Schede dei P.R.P.C.":

- 1 - variazione massima del 10% della superficie territoriale per soli adattamenti perimetrici;
- 2 - enucleazione degli edifici preesistenti;
- 3 - lievi aggiustamenti planimetrici della viabilità di progetto, garantendo comunque la funzionalità e l'impostazione strutturale.

Tali variabilità di carattere generale vanno a integrare quelle più specifiche eventualmente precisate nelle schede.

Art 5. EDIFICABILITA'

L'edificazione del territorio è soggetta alle leggi vigenti, alle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali non in contrasto con le presenti norme.

Area edificabile è quella dotata di opere di urbanizzazione primaria e cioè di strade,

spazi di sosta e parcheggio, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, illuminazione pubblica.

La destinazione di un terreno a zona edificabile secondo il P.R.G.C. non conferisce il titolo di edificabilità qualora non esistano le opere di urbanizzazione primaria, ovvero non esista dal Comune la previsione di realizzarle nel triennio successivo alla concessione, oppure non esista l'impegno dei privati di realizzarle contemporaneamente alla costruzione oggetto della concessione.

CAPO QUARTO

DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI

Art 6. OPERE DI URBANIZZAZIONE

A. le opere di urbanizzazione primaria sono:

1. strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
2. spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
3. nuclei elementari di verde;
4. rete di fognatura;
5. rete idrica;
6. illuminazione pubblica;
7. rete di distribuzione dell'energia elettrica;
8. rete telefonica;
9. rete di distribuzione del gas.

B. le opere di urbanizzazione secondaria sono:

1. strade di quartiere e di scorrimento;
2. asili nidi e scuole materne;
3. scuole dell'obbligo;
4. chiese ed altri edifici religiosi;
5. impianti sportivi e di quartiere;
6. centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
7. aree verdi e di quartiere.

Art 7. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi previsti dalle norme del presente piano, sia pubblici che privati, soggetti o meno ad assenso comunale sono:

1. Interventi aventi rilevanza edilizia

Sono interventi aventi rilevanza edilizia quelli attuati sul patrimonio edilizio esistente rivolti a mantenere e migliorare lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e quelli nuovi che, per consistenza, funzione e durata non hanno rilevanza urbanistica.

Rientrano in questa categoria i seguenti tipi di intervento:

1.1 Interventi di manutenzione ordinaria

sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessino le parti strutturali degli edifici, nè comportino la realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi.

1.2 Interventi di manutenzione straordinaria

1.2.1

Sono interventi di manutenzione straordinaria, soggetti a denuncia, le opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente, qualora rispettino le seguenti condizioni:

- a) non interessino la parte esterna dei muri perimetrali, ad eccezione delle ipotesi previste alla successiva lettera e), non comportino modifiche della sagoma dell'edificio, né aumento del numero delle unità immobiliari, né la riorganizzazione dell'edificio, né modifiche alla destinazione d'uso;
- b) consistano nella sostituzione di solai interpiano senza modificazioni della quota di imposta;
- c) non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'immobile ed alla sicurezza sismica;
- d) rispettino le originarie caratteristiche costruttive esterne, qualora interessino gli immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone od aree equiparate dallo strumento urbanistico comunale;
- e) consistano nel rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici, purché vengano mantenute le caratteristiche e le colorazioni in essere, nella sostituzione dei serramenti esterni con mantenimento dell'aspetto tipologico e delle colorazioni in essere con cambiamento del tipo di materiali, o consistano nella integrazione e realizzazione di servizi igienico-sanitari.

1.2.2.

Sono interventi di manutenzione straordinaria soggetti ad autorizzazione, le

opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente che eccedano le condizioni di cui al precedente punto 1.2.1, qualora consistano:

- a) nel rifacimento del rivestimento esterno degli edifici con cambiamento delle caratteristiche o con cambiamento delle coloriture;
- b) nella sostituzione dei serramenti esterni con modifiche dell'aspetto tipologico e delle coloriture;
- c) nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
- d) nella sostituzione di solai di copertura con cambiamento del tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest'ultima a esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
- e) nella sostituzione di solai interpiano con modificazione della quota d'imposta e senza che ciò comporti modifica del numero dei piani;
- f) nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici;
- g) nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggiali, terrazzi e ingressi;
- h) altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche.

1.3. Intervento di restauro

Si configura quale intervento di restauro, l'insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso, finalizzato ad assicurarne la funzionalità salvaguardando e valorizzando i particolari valori artistici, storici o documentali, ivi compresi quelli di matrice industriale, in esso presenti e desumibili dallo studio filologico contenuto nel progetto.

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

1.4. Interventi di conservazione tipologica

Si configura quale intervento di conservazione tipologica, l'insieme sistematico

di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso appartenente a complessi urbanistici di interesse storico-culturale o documentale, ivi compresi quelli di matrice industriale, finalizzato ad assicurarne la funzionalità, la conservazione ed il ripristino degli elementi architettonici e tipologici previsti dalla normativa urbanistica generale o particolareggiata.

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo.

1.5. Interventi di risanamento conservativo

Si configura quale intervento di risanamento conservativo, l'insieme sistematico di opere volte a risanare e conservare un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso nel rispetto della sua distribuzione e funzionalità interna, purché non riguardino edifici sui quali, per le loro caratteristiche, si debba operare con gli interventi di cui ai precedenti capoversi 1.3 e 1.4.

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

1.6. Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica

Sono principalmente da considerarsi nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica:

- a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
- b) le pertinenze di edifici esistenti;
- c) l'occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
- d) le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
- e) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;

- f) la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
- g) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
- h) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
- i) la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
- l) le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;
- m) gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
- n) le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti;
- o) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per la esigenze degli edifici esistenti;
- p) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
- q) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- r) le opere sportive che non creano volumetria;
- s) i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

2. Interventi aventi rilevanza urbanistica

Sono interventi aventi rilevanza urbanistica quelli rivolti a modificare in modo sostanziale lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e delle aree in rapporto:

- a) alla potenzialità insediativa e produttiva;
- b) alle relazioni funzionali esistenti o previste dalla strumentazione urbanistica vigente con l'intorno;
- c) alle caratteristiche naturali e paesaggistiche dei luoghi.

Rientrano in questa categoria i seguenti tipi di intervento:

2.1. Interventi di nuova realizzazione

Sono interventi di nuova realizzazione quelli rivolti alla utilizzazione edilizia ed infrastrutturale di aree libere con tradizionali metodi costruttivi o mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate.

2.2. Interventi di ampliamento

Sono interventi di ampliamento quelli rivolti alla creazione di nuovi spazi, in termini di volume o superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni delle costruzioni esistenti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate.

Sono parimenti interventi di ampliamento quelli volti al potenziamento di infrastrutture ed impianti esistenti mediante integrazioni ed aggiunte.

2.3. Interventi di ristrutturazione urbanistica

Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa.

2.4. Interventi di ristrutturazione edilizia

Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare, nel rispetto delle volumetrie preesistenti, gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente ed in particolare finalizzati:

- alla riorganizzazione interna dell'edificio sia in termini di utilizzo delle superfici che dei volumi;
- alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

Rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti all'aumento del numero delle unità immobiliari e alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici.

2.5. Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale

Sono interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quelli che, pur non rientrando negli interventi edilizi tradizionali, esplicano i loro effetti sull'equilibrio ambientale.

Essi sono volti principalmente:

- allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti consistenti del territorio, anche se attuati al fine dell'esercizio dell'attività agricola;
- alla realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia costruito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterali abitualmente infisse;
- alle operazioni sui corsi d'acqua dirette ad intervenire sulle sponde, sull'argine e nell'alveo.

Gli interventi ammessi, così come riportati nelle norme delle singole zone, consentono di poter effettuare tutte le categorie di intervento di minore incidenza urbanistica o edilizia.

CAPO QUINTO

ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA

Art 8. DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

Il territorio di cui si compone l'ambito comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee ai fini della regolamentazione di tutti gli interventi edilizi e di trasformazione territoriale.

Nel caso di interpretazione ambigua tra cartografie a scala diversa prevale quella a scala più dettagliata e, tra queste, quelle denominate "zonizzazione di progetto".

Zona omogenea B:

Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificato diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5%, ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è calcolata comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro pertinenze sature.

La zona B si articola nelle seguenti sottozone:

- zona BO dei nuclei storici conservati;
- zona B1 dei nuclei storici trasformati;
- zona B2 residenziale semi intensiva di completamento.

Zona omogenea V:

Comprende le parti del territorio interessate da orti e prati contigui ai centri abitati.

La zona V comprende il verde privato dei nuclei storici;

Zona omogenea S:

Comprende le parti del territorio di proprietà o di uso pubblico destinate a servizi ed attrezzature.

La zona S comprende le aree per servizi e attrezzature collettive.

Zona omogenea G:

Comprende le aree interessate da attività di tipo turistico ricettivo.

La zona G si articola nelle seguenti sottozone:

zona G2.1 - Alberghi esistenti

zona G2.2 - Colonie e case per ferie

zona G3 - Demanio sciabile. (Ris.Reg. n. 26)

Zona omogenea D:

Comprende le zone D3 che interessano gli insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti.

Zona omogenea E:

Comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali.

La zona E comprende le seguenti sottozone:

- zona E1 incolto improduttivo;
- zona E2.1 ambiti boschivi di produzione;
- zona E2.2 ambiti boschivi di preminente interesse paesaggistico e naturalistico;
- zona E2.3 ambiti boschivi di preminente interesse ambientale e ricreativo;
- zona E3.1 ambiti silvo-zootecnici di rilevante interesse paesaggistico;
- zona E3.2 ambiti silvo-zootecnici di malga Claupa;
- zona E3.3 ambiti silvo-zootecnici dei prati di mezzo monte;
- zona E4.1 ambiti di interesse agricolo paesaggistico di alta rilevanza ambientale;
- zona E4.2 ambiti di interesse agricolo paesaggistico e fluviale di ricostruzione ambientale;
- Ambito fluviale: comprende le parti del territorio sottoposte a salvaguardia paesaggistica. Si riferisce alle aree golenali e dell'alveo del torrente Degano.

Art 9. ZONA OMOGENEA B0

(Nuclei storici conservati)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Si riferisce alla parte del territorio comunale contraddistinta dalla presenza di immobili aventi caratteri qualitativi e tipologici primari nella struttura insediativa montana.

La sottozona è definita come zona di recupero ai sensi dell'art. 4 della L.R. 18/86.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si propone di conservare le caratteristiche tipologiche storiche significative ancora presenti eliminando le parti incongruenti e consentendo trasformazioni e integrazioni volumetriche nel rispetto degli elementi tipologici e formali dominanti.

3. DESTINAZIONI D'USO

Le funzioni ammesse dovranno essere compatibili con la configurazione tipologica dei volumi.

La zona è destinata a:

- residenza
- attività rurali purché preesistenti e in regola con le norme igienico-sanitarie
- attività commerciali
- uffici e terziario in genere
- attività di deposito e artigianali di servizio e produzione, purché compatibili con la residenza
- attività ricettive turistico alberghiere e ristorazione
- servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico
- servizi ai sensi della LR 19/2009
- direzionale ai sensi della LR 19/2009
- ricreativa ai sensi della LR 19/2009, esclusi dancing e discoteche

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

In tale zona il P.R.G.C. si attua per intervento diretto.

4.A) Per gli edifici evidenziati con grafia nera nella tavola di zonizzazione in scala 1:2000 sono ammessi unicamente interventi di restauro, di conservazione tipologica e di manutenzione.

4.B) Per tutti i rimanenti edifici e per le aree libere sono ammessi, oltre agli interventi di cui al punto precedente, anche quelli di:

- ristrutturazione edilizia
- ampliamento

Tutti gli interventi ammessi sono vincolati al rispetto dell'ABACO di cui al successivo art. 34.

1) In particolare, per gli edifici, di cui al punto 4.A) sono consentiti:

a) Il restauro architettonico ed il ripristino delle parti alterate che si configura con:

- restauro e ripristino dei fronti esterni con il rifacimento degli elementi costruttivi e decorativi mancanti;
- ricostruzione filologica delle parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;
- modifiche alla distribuzione dello spazio interno al fine di ottenere un migliore assetto funzionale nel rispetto delle murature perimetrali e portanti;
- conservazione, ripristino e valorizzazione delle aree libere di pertinenza costituite dalle corti, piazze, giardini ecc., con possibilità di realizzare parcheggi stanziali.

b) Il consolidamento strutturale con la sostituzione delle parti non recuperabili mantenendo la stessa posizione dei seguenti elementi:

- murature portanti;
- solai a volta;
- fori esistenti sulle facciate;

- tetto, con il ripristino della pendenza e del manto di copertura originale.
- c) L'eliminazione delle superfetazioni.
- d) L'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto dei punti precedenti.
- 2) Per gli edifici di cui al punto 4.B). gli interventi ammessi devono tendere alla conservazione dei caratteri tipologici, morfologici e insediativi dell'ambito.
- In particolare, la manutenzione edilizia deve garantire la salvaguardia degli elementi architettonici compositivi e costruttivi ancora presenti.
- Per la conservazione tipologica dovranno essere rispettate le norme di cui al precedente punto 1.
- La ristrutturazione edilizia è consentita senza demolizione con ricostruzione e nel rispetto della sagoma planoaltimetrica del fabbricato preesistente, nonché degli elementi compositivi architettonici presenti.
- L'ampliamento deve integrarsi armonicamente con le preesistenze richiamando gli elementi architettonici e costruttivi ricorrenti nel contesto.
- 3) per l'edificio del capoluogo contrassegnato da apposito simbolo (stella) è possibile un intervento di demolizione e ricostruzione con arretramento del fronte sulla strada comunale e modifica di sagoma. L'intervento dovrà assicurare il corretto passaggio dei mezzi di trasporto pubblico locale (corriere) verificando ingombro, spazi di manovra, trattamento dello spazio pubblico e sporti di gronda (lo sporto non dovrà creare impedimento al passaggio dei mezzi).

5. INDICI URBANISTICI EDILIZI:

- 1) Per gli edifici di cui al precedente punto 4.A. non sono previsti indici urbanistico-edilizi.
- 2) Per gli altri edifici e per le aree libere di cui al precedente punto 4.B.:
- a) conservazione tipologica: per questo tipo di intervento non sono previsti indici urbanistico-edilizi;
 - b) ristrutturazione edilizia: per questo tipo di intervento non sono previsti indici

urbanistico-edilizi.

c) ampliamento: sono ammessi, per esigenze igienico-funzionali, uno o più ampliamenti dei fabbricati esistenti fino ad un massimo del 20% del volume esistente alla data di adozione del P.R.G. entro un limite massimo di 300 mc. Tale ampliamento, per i fabbricati a filo strada, deve avvenire preferibilmente in altezza o sul fronte interno. L'ampliamento dovrà inoltre rispettare i seguenti parametri:

- Distanza tra edifici (DE): *Ai sensi della LR 19/2009 e s.m.i. art. 3, comma 2 bis, le zone territoriali omogenee B0 sono equiparate, ai fini delle distanze minime tra edifici, alle zone territoriali omogenee A ai sensi dell'articolo 9, comma 1, punto 1), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. E' ammessa anche l'edificazione a contatto.*
- Distanza dai confini (Dc): secondo Codice Civile.
- Altezza (H): non superiore a quella della tipologia originaria riconosciuta dall'abaco cui si riferisce l'edificio.

Tale ampliamento può essere utilizzato anche per la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi (autorimesse e servizi vari) pure isolati, in deroga al precedente parametro H. .

I locali accessori suddetti, se isolati, non vincolano i confinanti all'osservanza della D.E. in caso di pareti finestrate.

Gli sporti delle coperture di nuova realizzazione devono essere tali da non creare impedimento ai mezzi del trasporto collettivo (corriere).

6. ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

Tutti gli interventi ammessi sono vincolati al rispetto dell' ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI di cui al successivo Capo Sesto.

E' tuttavia consentito di derogare all'ABACO in presenza di studio planivolumetrico esteso a tutta l'area interessata e comportante la presentazione di un rilievo fotografico nel quale, con opportune tecniche di rappresentazione, dovrà essere visualizzato l'inserimento delle opere in progetto. In tale modo potranno essere proposte soluzioni architettoniche e compositive che comportino una rilettura in

chiave moderna di quelle storiche documentali.

7. NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Nell'ambito della Zona B0 è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio, inferiori a 400 mq di superficie di vendita. Solo nel caso in cui gli esercizi suddetti vengano realizzati in nuove parti degli edifici, in conseguenza di ampliamenti gli stessi devono essere dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti:

Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 30% della superficie di vendita, collocati entro un raggio non superiore a 200 ml di percorso;

Art 10. Zona omogenea B1 (Nuclei storici trasformati)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa gli immobili ricadenti nelle aree urbane di antica formazione urbanistico-edilizia che hanno subito alterazioni nella struttura originaria.

Comprende anche alcuni edifici di valore storico-ambientale.

La sottozona è definita come "zona di recupero" ai sensi dell'art. 4 della L.R. 18/86.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si propone di conservare le caratteristiche tipologiche storiche significative ancora presenti, eliminando le parti incongrue ed ammettendo integrazioni dell'impianto urbanistico per nuove volumetrie nel rispetto degli elementi tipologici e formali dominanti evidenziati nell'abaco degli elementi architettonici.

3. DESTINAZIONI D'USO

Le funzioni, ammesse dovranno essere compatibili con la configurazione tipologica dei volumi.

La zona è destinata a:

- residenza
- attività rurali purché preesistenti e in regola con le norme igienico-sanitarie
- attività commerciali
- uffici e terziario in genere
- attività di deposito artigianali di servizio e produzione, purché compatibili con la residenza
- attività ricettive turistico alberghiere e ristorazione
- servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico
- servizi ai sensi della LR 19/2009
- direzionale ai sensi della LR 19/2009
- ricreativa ai sensi della LR 19/2009, esclusi dancing e discoteche

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

In tale zona il P.R.G.C. si attua per intervento diretto.

4.A Per gli edifici individuati con grafia nera sulla tavola di zonizzazione in scala 1:2000 sono ammessi unicamente interventi di restauro, conservazione tipologica e manutenzione

4.B Per tutti i rimanenti edifici e per le aree libere sono ammessi oltre agli interventi di cui al punto precedente, anche quelli di:

- ristrutturazione edilizia
- ampliamento
- nuova realizzazione.

Tutti gli interventi ammessi sono vincolati al rispetto dell'abaco degli elementi architettonici di cui al successivo capo VI.

1) In particolare per gli edifici di cui al precedente punto 4.A sono consentiti:

a) Il restauro architettonico ed il ripristino delle parti alterate che si configura con:

- restauro e ripristino dei fronti esterni con il rifacimento degli elementi costruttivi e decorativi mancanti;

- costruzione filologica delle parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;
- modifiche alla distribuzione dello spazio interno al fine di ottenere un migliore assetto funzionale nel rispetto delle murature perimetrali e portanti;
- conservazione, ripristino e valorizzazione delle aree libere di pertinenza costituite dalle corti, piazze, giardini ecc., con possibilità di realizzare parcheggi stanziali;

b) Il consolidamento strutturale con la sostituzione delle parti non recuperabili mantenendo la stessa posizione dei seguenti elementi:

- murature portanti;
- solai a volta;
- fori esistenti sulle facciate;
- tetto, con il ripristino della pendenza e del manto di copertura originale.

c) L'eliminazione delle superfetazioni.

d) L'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto dei punti precedenti.

2) Per gli edifici di cui al punto 4.B gli interventi ammessi devono tendere alla conservazione dei caratteri tipologici e morfologici nonché insediativi dell'ambito. In particolare, la manutenzione edilizia deve garantire la salvaguardia degli elementi architettonici, compositivi e costruttivi ancora presenti.

Per la conservazione tipologica dovranno essere rispettate le norme di cui al precedente punto 1.

Le ristrutturazioni edilizie con demolizione e ricostruzione e quella urbanistica sono consentite purché avvengano nel rispetto degli elementi compositivi architettonici e insediativi tipici della realtà locale e conformemente all'Abaco.

L'ampliamento deve integrarsi armonicamente con le preesistenze richiamando gli elementi architettonici e costruttivi ricorrenti nel contesto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI:

1) Per gli edifici di cui al precedente punto 4.A, individuati con grafico nera sulla tavola di zonizzazione in scala 1:2.000, non sono previsti indici urbanistico-edilizi.

1.1) per gli edifici e i relativi lotti identificati con “ * ” sulla tavola di zonizzazione in scala 1:2.000 sono ammessi solamente la manutenzione, ristrutturazione, cambio d'uso oltre all'ampliamento entro il limite massimo di 300mc;

2) Per gli altri edifici e per le aree libere di cui al precedente punto 4B:

a) Conservazione tipologica

Per questo tipo di intervento non sono previsti indici urbanistico - edilizi

b) Ristrutturazione edilizia

Per questo tipo di intervento non sono previsti indici urbanistico - edilizi

c) Ampliamento , nuova realizzazione e ristrutturazione urbanistica

Tali interventi sono ammessi nel rispetto dell'assetto urbanistico e della tipologia edilizia ricorrenti nella zona, secondo i seguenti indici:

- Indici di fabbricabilità fondiaria (If): 3.0 mc/mq
- Altezza (H): massimo ml 12.00
- Rapporto di copertura (Q): massimo 50% del lotto
- Distanze tra edifici (De): a contatto o min. a ml 10.00 tra la parete finestrata di un edificio e la parete dell'edificio antistante. tra pareti non finestrate.
- Distanze dai confini (Dc): a confine o secondo Codice Civile.
- Distanza delle strade (Ds): secondo gli allineamenti preesistenti o a ml 1.50; in caso di ampliamento di fabbricati a filo strada, lo stesso può avvenire obbligatoriamente in altezza o sul fronte interno.
- Parcheggi privati (P): 1 mq ogni 10 mc di costruzione e con almeno un posto auto per ogni alloggio; si deroga a tale norma in caso di ampliamento.

6. ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

In caso di saturazione totale o pressochè totale dell'indice fondiario, per gli edifici di

cui al punto 4.B sono ammessi uno o più ampliamenti, fino ad un massimo del 20% del volume esistente alla data di adozione del P.R.G.C. per non più di 300 mc, per esigenze di adeguamento igienico-funzionale e per la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi (autorimesse e servizi vari) anche isolati, in deroga ai precedenti IF, H e Q. I locali accessori suddetti, se isolati, non vincolano i confinanti all'osservanza della D.E. in caso di pareti finestrate.

Tutti gli interventi ammessi sono vincolati al rispetto dell'ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI di cui al successivo Capo Sesto.

E' tuttavia consentito di derogare all'Abaco in presenza di studio planivolumetrico esteso a tutta l'area interessata e comportante la presentazione di un rilievo fotografico nel quale, con opportune tecniche di rappresentazione, dovrà essere visualizzato l'inserimento delle opere in progetto. In tale modo potranno essere proposte soluzioni architettoniche e compositive che comportino una rilettura in chiave moderna di quelle storiche documentali.

7. NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Nell'ambito della Zona B1 è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio, inferiori a 400 mq di superficie di vendita. Solo nel caso in cui gli esercizi suddetti vengano realizzati in nuovi edifici e negli ampliamenti, gli stessi devono essere dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti:

Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 30% della superficie di vendita, collocati entro un raggio non superiore a 200 ml di percorso;

Art 11. ZONA OMOGENEA B2

(Semintensiva di completamento)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La sottozona è interessata dalle aree e degli immobili delle recenti espansioni ai margini dei centri urbani ed è caratterizzata da tipologia uni o plurifamiliare e dalla

disponibilità di lotti ancora da saturare.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce e conferma le attuali caratteristiche tipologico-insediative estendendole anche alle porosità esistenti.

3. DESTINAZIONI D'USO

La zona è destinata a:

- residenza
- attività commerciali
- uffici privati
- attività artigianali di servizio alla residenza
- servizi di uso pubblico.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

In tale zona il P.R.G.C. si attua per intervento diretto.

I tipi di intervento ammessi sono:

- a) manutenzione edilizia
- b) conservazione tipologica
- c) risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia
- e) ampliamento
- f) nuova edificazione.

Tutti gli interventi sono vincolati al rispetto dell'Abaco degli elementi architettonici, di cui al successivo capo VI.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) non sono previsti indici urbanistico edilizi.

Per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova realizzazione valgono i

seguenti indici, escluso quello relativo ai parcheggi privati, applicabile solo alla nuova realizzazione.

- Tipologia: case uni-bi-familiari
- If: max 1.00 mc/mq
- H: max 7.50
- R.C.: max 30% del lotto
- D.E.: min ml 10.00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. E ammessa l'edificazione a contatto. La presenza sul lotto adiacente di un locale accessorio non vincola al rispetto della distanza tra edifici.
- D.C.: - per i nuovi edifici: min ml 5.00; a confine in caso di preesistenza a confine sui lotti adiacenti;
 - per gli edifici esistenti: è ammesso l'ampliamento secondo le norme del Codice Civile, nel rispetto del parametro DE
- D.S.: min ml 5.00
- Parcheggi stanziali: 1 mq/10 mc di costruzione, con un minimo di un posto auto/alloggio.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Nel caso di interventi edilizi su aree non completamente dotate delle necessarie opere di urbanizzazione primaria o nel caso che le stesse non siano adeguate, il titolo abilitativo edilizio sarà subordinato all'impegno del concessionario a realizzare e/o integrare, contestualmente alla realizzazione dell'intervento edilizio stesso, le opere di urbanizzazione primaria mancanti e/o inadeguate secondo le modalità e le garanzie fissate dall'Amministrazione comunale.

7. NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Nell'ambito della zona B.2. è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio, inferiori a 400 mq. di superficie di vendita.

Solo nel caso in cui gli esercizi suddetti vengano realizzati in nuovi edifici e negli ampliamenti, gli stessi devono essere dotati di adeguate aree da riservare a

parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti:

-Superficie a parcheggi

Stanziali e di relazione: min. 60% della superficie di vendita, collocati nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale o in area idonea prossima allo stesso, entro un raggio di ml 100 di percorso;

8. ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI NON COMPATIBILI

8.1 - Insediamento n° 1 in località Trava riportato in zonizzazione. L'edificio ad uso segheria è incompatibile con il contesto sotto il profilo ambientale e urbanistico. Pertanto sono ammessi solo interventi di:

- manutenzione edilizia
- risanamento conservativo
- ampliamento destinato solo alla realizzazione di tettoie per deposito e protezione dei macchinari per un max di 200 mq di superficie coperta. Non è consentito l'ampliamento della superficie destinata al ciclo produttivo

8.2 - Insediamento n° 2 in località Buttea riportato in zonizzazione

- L'edificio ad uso officina meccanica è incompatibile con il contesto sotto costante, il profilo ambientale e urbanistico. Pertanto sono ammessi interventi di:
- manutenzione edilizia
- risanamento conservativo

Art 12. ZONA OMOGENEA V (verde privato dei nuclei storici)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree poste in diretta connessione con i centri abitati, generalmente utilizzate ad orto, prato stabile a spazi verdi scoperti.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce l'antico modello insediativo socio-economico e ne prevede la conservazione in regime proprietario privatistico, consentendo unicamente interventi edificatori finalizzati all'attività agricola legata all'economia di consumo familiare.

3. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI

L'utilizzo della zona deve tendere a mantenere l'uso agricolo legato all'economia della tradizione storica.

La zona è destinata a:

- ☐ prato stabile/orti/ attività agricole di coltivazione dei fondi
- E' consentita la realizzazione di piccoli fabbricati rurali.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI (Per edifici rurali).

- Volume: max mc. 90
- H: max 3,50 ml.
- D.C.: secondo Codice Civile
- D.S.: secondo Codice Civile
- Tipologia: quella ricorrente degli stavoli in legno

6 NORME PARTICOLARI

Gli edifici esistenti possono essere interessati unicamente da interventi soggetti a denuncia.

Art 13. ZONA OMOGENEA S

(Servizi ed attrezzature collettive)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende la parte del territorio comunale destinata a servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, esistenti e di progetto.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la dotazione e le connessioni.

3. DESTINAZIONE D'USO

Sulle cartografie le destinazioni d'uso specifiche sono contrassegnate come di seguito riportato e come risultano dal D.P.G.R. 0126 Pres. Del 20/4/1995:

1. VIABILITA' E TRASPORTI (Sp)

Sp parcheggi di relazione

Sp parcheggi a supporto delle attività turistiche sportive

2. CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA (Sc)

Sc edifici per il culto

Sc edifici per uffici amministrativi

Sc centro civico e sociale

3. ISTRUZIONE (Si)

Si asilo scuola materna

Si scuola elementare

4. ASSISTENZA E SANITA' (Sa)

Sa attrezzature per l'assistenza agli anziani

Sa attrezzature sanitarie di base

Sa cimitero

5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO (Sv)

Sv verde di arredo urbano

Sv nucleo elementare di verde

Sv sport e spettacoli all'aperto di livello urbano

6. SERVIZI TECNOLOGICI (St)

St gas, elettricità, trasporto pubblico locale, depositi, magazzini, mercati coperti, etc..

St impianto di depurazione acque reflue

St piazzola ecologica

Nella zona St* in Val di Lauco destinata a magazzino comunale sono ammesse anche la destinazione ricettiva (punto ristoro) e residenziale per alloggio custode.

7. E' altresì individuata una zona di interesse pubblico da adibire ad osservatorio astronomico in località Allegnidis. (Sast)

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI - PRESCRIZIONI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente articolo è conforme all'elaborato di revisione degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n° 0126 del 20.04.1995.

Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'Abaco degli elementi architettonici secondo quanto riportato al successivo capo VI.

1. VIABILITÀ' E TRASPORTI

1.1) Parcheggi: di relazione (Sp)

1.1.1) Parcheggi scoperti

A. Aree insediative storiche.

I parcheggi devono essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito.

B. Aree periferiche esterne alle precedenti.

I parcheggi non devono creare conflittualità con la funzionalità della viabilità, e devono essere realizzati:

- in asfalto
- in porfido, potendo prevedere un'adeguata alberatura, salvo i casi di dimostrata impossibilità funzionale, tipologica, dimensionale e ambientale.

1.1.2) Parcheggi coperti

I parcheggi coperti dovranno essere realizzati secondo tipologie e materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche, ambientali e morfologiche del sito.

1.2) Parcheggi: a supporto delle attrezzature turistico sportive (Sp)

I parcheggi devono essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito.

2. CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA

2.1) Edifici per il culto (Sc)

Il piano individua con campitura nera sulla cartografia di zonizzazione gli edifici di culto, aventi tutti rilevante pregio storico-architettonico, sui quali sono ammessi solamente interventi di adeguamento normativo, di restauro e di conservazione tipologica.

Sono ammessi altresì interventi finalizzati:

- ☐ alle previsioni di adeguate aree a parcheggio, nel rispetto delle quantità minime fissate all'art. 11 del decreto di revisione degli standards urbanistici ed alle esigenze di funzionalità
- ☐ alla sistemazione e decoro delle aree libere di pertinenza.

2.2) Edifici per uffici amministrativi (Sc)

2.3) Centro civico e sociale (Sc)

La destinazione d'uso di centro civico e sociale comprende anche la destinazione a mostra permanente, archivio storico, biblioteca. (Variante n°5); sono ammesse anche le destinazioni d'uso residenziale e commerciale. (Variante n°25)

Sono ammessi interventi di ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti, nella misura sufficiente a soddisfare le esigenze di funzionalità e logistiche del servizio.

SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE

Nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse devono essere previsti adeguati spazi da destinare a parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici.

3. ISTRUZIONE

3.1) Asilo scuola materna (Si)

L'edificazione e la ricostruzione sono consentiti secondo i seguenti parametri:

R.C.: per le nuove costruzioni : max 30%

per gli edifici esistenti : max 50%

D.C.: secondo codice civile

SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE

Le aree scoperte devono essere sistemate:

- ☐ a verde alberato e attrezzato per il gioco: nella misura corrispondente ad almeno il 30% della superficie coperta dell'edificio;
- ☐ a parcheggi stanziali e di relazione: nella misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici

3.2) Scuola elementare (Si)

L'edificazione e ricostruzione sono consentiti secondo i seguenti parametri:

R.C.: per le nuove costruzioni : max 25%

per gli edifici esistenti : max 50%

D.C.: secondo codice civile

SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE

Le aree scoperte devono essere sistemate:

- ☐ a verde alberato e attrezzato per il gioco: nella misura corrispondente ad almeno il 30% della superficie coperta dell'edificio;
- ☐ a parcheggi stanziali e di relazione: nella misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici.

4. ASSISTENZA E SANITA'

4.1) Attrezzature per l'assistenza agli anziani. (Sa)

L'edificazione e la ricostruzione sono consentiti secondo i seguenti parametri:

R.C.: max 40%

H: max ml 7.50

D.C.: min. ml 5.00, salvo preesistenze

D.S.: min ml 5.00 o secondo distanza esistente.

SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE

Le aree scoperte devono essere sistemate a parcheggi stanziali e di relazione in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici

4.2) Attrezzature sanitarie di base: (Sa)

Valgono le prescrizioni di cui al precedente punti 4.1

4.3) Cimiteri (Sa)

L'edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria; gli ampliamenti dei cimiteri esistenti devono integrarsi con le parti già edificate sotto l'aspetto tipologico, morfologico e paesaggistico.

Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio e verde e dovranno garantire quanto previsto dai singoli piani cimiteriali.

5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO

5.1) Verde di arredo urbano (Sv)

Tali attrezzature dovranno avere finiture e tipologia adeguate alla funzione e alla localizzazione, ponendosi in continuità morfologica ambientale con il contesto

5.2) Nucleo elementare di verde (Sv)

In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione di piccoli volumi di

servizio.

La loro sistemazione deve prevedere:

- ☐ la realizzazione di viali alberati
- ☐ la creazione di piazzole attrezzate per la sosta, il gioco ed il tempo libero
- ☐ la piantumazione di essenze alberate e arbustive autoctone
- ☐ la costruzione di strutture complementari per un massimo del 30% della superficie complessiva

5.3) Sport e spettacoli all'aperto (Sv)

In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per le attività e le manifestazioni sportive.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

sono ammessi esclusivamente volumi di servizio strettamente necessari alle attività svolte all'aperto quali ad esempio: gradonate per tribune, spogliatoi, servizi, nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Sistemazione aree scoperte

Parcheggi: 1 posto macchina per ogni 2 utenti.

6. SERVIZI TECNOLOGICI

6.1) Impianti per il gas, l'elettricità, l'acqua etc., con i relativi depositi, magazzini, etc.. (St)

E' ammessa l'edificazione degli impianti tecnologici secondo le necessità evidenziate dai diversi Enti proprietari, ricercando la massima armonizzazione con le situazioni locali specifiche, riducendo l'eventuale impatto con interventi vegetazionali e secondo le ulteriori precisazioni riportate in art. 36 (Reti ed impianti tecnologici).

6.2) Impianto di depurazione delle acque reflue (St)

Tali impianti dovranno essere circondati da barriere alberate o da argini con alberi e arbusti con funzione paesaggistica, antinquinamento ed antirumore.

6.3) Piazzola ecologica (St)

la realizzazione di piazzole ecologiche dovrà essere realizzata in modo da

ottenere il minimo impatto ambientale possibile ad esempio con interventi vegetazionali.

7. OSSERVATORIO ASTRONOMICO (Sast)

E' ammessa l'edificazione dell'osservatorio astronomico e relative pertinenze secondo le necessità evidenziate dai soggetti proponenti, ricercando la massima armonizzazione con le situazioni locali specifiche, riducendo l'eventuale impatto con interventi vegetazionali

Art 14. ZONA OMOGENEA G2.1 (Alberghi esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende la parte del territorio comunale occupata da immobili esistenti con destinazione alberghiera.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano conferma l'uso in atto consentendo anche interventi di adeguamento funzionale e di legge, al fine di consolidarne la presenza sul territorio.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata a servizi turistico-ricettivi quali:

- alberghi
- pensioni
- attività di ristorazione
- pubblici esercizi
- alloggio per titolare o custode.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Sono ammessi interventi di:

- manutenzione edilizia
- risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- ampliamento

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.F.: max 5.00 mc/mq; in caso di saturazione totale o pressochè totale dell'indice fondiario. è ammesso un ampliamento "una-tantum" del 30% del volume esistente, fino ad un max di mc 500, in deroga ad I.F. ed R.C.

R.C.: max 50%

H: max quella esistente e comunque non superiore a ml 9.00

D.E.: min ml 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
min ml 5.00 tra pareti cieche e pareti frontistanti

D.C.: min ml 5.00; in caso di preesistenze a distanza inferiore, si può assumere tale distanza con minimo inderogabile;

D.S.: min ml 5.00.

6. ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI:

Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'Abaco degli elementi architettonici di cui al successivo capo VI.

Art 15. ZONA OMOGENEA G2.2

(Colonie e case per ferie)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le parti del territorio comunale sulle quali sono presenti dei fabbricati ad uso colonia in stato di degrado.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano si prefigge il riutilizzo degli immobili interessati per l'uso turistico mediante interventi di riqualificazione funzionale e normativa, nonché di miglioramento dell'integrazione ambientale, con la riorganizzazione dell'area di pertinenza dotandola di adeguati servizi di supporto ed attrezzature. E' altresì ammessa la sostituzione dei volumi esistenti con tipologie edilizie-insediative più consone al carattere montano del sito e alle sue valenze ambientali e paesaggistiche.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata a servizi turistico-ricettivi quali:

- colonia
- casa per ferie
- servizi di supporto (ricreativo, sanitario, etc.)
- attività di servizio
- alloggio per titolare o custode.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero comparto fissato sulla tavola della zonizzazione in scala 1:2.000

Con lo strumento attuativo sono ammessi interventi di:

- ristrutturazione edilizia
- ampliamento
- nuova costruzione

Nelle more della formazione del P.R.P.C., sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi di:

- manutenzione edilizia
- risanamento conservativo

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.T.: max 5.000 mc/Ha o pari a quello esistente (alla data del 01/01/2022)

relativamente all'ex colonia CRI) se superiore; in quest'ultimo caso, per esigenze di funzionalità e normative è consentito ampliare "una tantum) il volume esistente alla data di adozione del P.R.G.C. fino ad un massimo del 20%;

H: max ml 9.50, salvo altezze preesistenti maggiori (alla data del 01/01/2022 relativamente all'ex colonia CRI);

D.E.: - min ml 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

- min ml 5.00 tra pareti cieche e pareti frontistanti;

D.C.: min ml 5.00; in caso di preesistenze a distanza minore, non minore della distanza esistente;

D.S.: min ml 5.00; in caso di preesistenze in distanza minore, non minore della distanza esistente;

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Tutti gli interventi dovranno essere conformi alla scheda di progetto ALLEGATO 2 Zono G2.2 /2. Le aree di protezione con filtro sono da considerarsi come mitigazione vegetale a mascheramento degli edifici previsti (prescrizione Soprintendenza var.32);

tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'Abaco degli elementi architettonici di cui al successivo capo VI.

Art. 16 – ZONA OMOGENEA G3 (Demanio sciabile)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona si riferisce alla parte territorio individuata in località Val di Lauco destinata allo sviluppo delle attrezzature sciistiche.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano propone, in adiacenza ad un'area destinata ad insediamenti residenziali-

turistici, il consolidamento delle attrezzature sciistiche esistenti ed il loro sviluppo.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata a:

- attrezzature sciistiche alpine
- volumi di supporto e di servizio

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

(Volumi di supporto e di servizio)

Volume max: 800 mc.

D.S. : min. ml. 10,00

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

1. Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'ABACO degli elementi architettonici di cui al successivo capo VI.
2. La realizzazione delle nuove piste deve avvenire nel rispetto dell'orografia esistente ed inoltre deve essere garantito l'inerbimento per eliminare l'impatto paesaggistico nel periodo di assenza della neve e per stabilizzare il terreno smosso.

Nello specifico i criteri da seguire sono i seguenti:

I movimenti di terra sono ammessi unicamente per livellare i dossi e per bonificare le eventuali erosioni e modellare situazioni morfologiche di piccole entità al fine di garantire la sicurezza dei tracciati delle piste.

Per stabilizzare le superfici manomesse e per garantire la cotica a prato nel periodo estivo si interverrà con la tecnologia della "idrosemina".

Art 17. ZONA OMOGENEA D3

(insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le parti del territorio comunale corrispondenti alle aree su cui insistono singoli insediamenti produttivi esistenti, il cui riconoscimento è giudicato compatibile con l'assetto delle aree contermini.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce gli insediamenti singoli esistenti consentendo interventi mirati al miglioramento della loro integrazione ambientale e al loro adeguamento funzionale e tecnologico.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata a:

- attività industriali e artigianali
- magazzini e depositi connessi con le precedenti attività
- attività di esposizione e commerciali della propria produzione
- uffici annessi alle aziende produttive
- residenza per il proprietario o per il personale di custodia

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Gli interventi ammessi riguardano:

- manutenzione
- risanamento conservativo
- ristrutturazione
- ampliamento
- nuova costruzione

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

R.C.: max 60%

H.: max 7,50 ml. salvo altezze superiori motivate da esigenze di struttura e volumi tecnici.

D.E.: - da altri fabbricati produttivi: min ml 6.00 o a contatto
- da fabbricati destinati a residenza: min. ml. 10.00
- da fabbricati di altre zone: min ml 10.00

D.C.: min. ml 5.00

D.S.: min ml 10.00

DISTANZA DEI CORSI D'ACQUA: min ml 10.00

Parcheggi stanziali: all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di 1 posto macchina/2 addetti con un minimo di 1 posto macchina

Sistemazione aree scoperte: min. 10% del lotto di pertinenza a verde arborato

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Prescrizioni per la presentazione del progetto

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie il progetto dovrà essere corredato dal rilievo aggiornato delle superfici coperte.

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla presentazione del progetto corredato da una dichiarazione impegnativa per il proprietario contenente l'indicazione:

1. della qualità e quantità di materie prime in ingresso o prodotti in arrivo;
2. dei cicli di trasformazione previsti;
3. dei prodotti finiti o semilavorati in uscita;
4. della quantità e qualità di prodotti solidi, liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;
5. della qualità e quantità degli effluenti solidi, liquidi e gassosi da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
6. della quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione.

Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli affluenti dovranno essere tempestivamente segnalati.

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio potrà essere subordinato - in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle leggi vigenti - alla contestuale realizzazione, a carico dei nuovi cicli produttivi, di opportuni impianti di depurazione degli effluenti liquidi o gassosi prima della immissione nelle reti comunali di fognatura o nell'aria.

I lotti destinati a depositi all'aperto dovranno essere opportunamente recintati e mascherati lungo il perimetro con l'obbligatoria messa a dimora di siepi od alberature di medio fusto.

Tutti gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle leggi n° 319/76 e successive modifiche ed integrazioni e n° 615/66 per la tutela dell'inquinamento idrico ed atmosferico, nonché del regolamento comunale di igiene e polizia urbana.

Residenza di servizio

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa per ogni attività, compresa nel corpo di fabbrica principale, con una superficie massima di 200 mq lordi.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'Abaco degli elementi architettonici di cui al successivo capo VI

Art. 17bis - ZONA OMOGENEA D3.2

(insediamenti artigianali - industriali di interesse locale in fabbricati esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende:

- 1) la parte del territorio comunale posta al margine est del capoluogo ove insiste una costruzione (capannone con struttura metallica).
- 2) l'edificio posto tra l'abitato di Lauco capoluogo e quello di Avaglio, lungo la strada principale, utilizzato precedentemente come deposito *agricolo*.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

La presente variante viene introdotta per favorire il riutilizzo di due edifici esistenti, uno di proprietà pubblica ed uno di proprietà privata aventi caratteristiche compatibili con l'insediamento di attività artigianali ma attualmente inutilizzati.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata a:

- attività industriali e artigianali di piccole o medie dimensioni e relativi depositi
- attività di commercializzazione dei prodotti del precedente punto

Nell'area saranno privilegiate piccole o medie attività caratterizzate dalla ridotta dimensione degli impianti, dalla limitata complessità dei cicli di lavorazione, da esigenze minimali di traffico veicolare pesante, da un livello contenuto di rumorosità, nonché dalla assoluta garanzia di compatibilità ambientale.

Non sarà ammesso l'insediamento di attività classificate come "industrie insalubri di 1° e 2° classe" di cui all'elenco previsto dall' art. 216 del T.U.LL.SS, come prescritto dall' Azienda Sanitaria locale con nota n.43901/14326 dip. 23,12,2004.

E' pertanto vietato l'insediamento di attività classificate pericolose e inquinanti, ovvero sono esclusi:

- L'insediamento degli impianti di smaltimento di cui all' Allegato B del D.Lgs 05,02,1997 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni ("Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti degli imballaggi");
- L'insediamento di nuove attività che producano o utilizzino come materia prima le sostanze e i preparati classificati sull'etichetta dei prodotti della normativa vigente come cancerogeni e/o mutageni e/o teratogeni;
- L'insediamento degli impianti industriali soggetti a rischi di incidenti rilevanti, sottoposti alle procedure del D.Lgs. 17.08.1999 n° 334 e successive modifiche ed integrazioni ("Seveso 2").

Per quanto riguarda la zona D3.2 tra Avaglio e Lauco (introdotta nel PRGC con la variante n.15) le attività artigianali ammesse sono limitate al deposito di materiali e

macchinari di imprese edili.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

La zona si attua per intervento diretto.

Gli interventi ammessi sono:

- manutenzione
- ristrutturazione
- ampliamento

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Ampliamento: una tantum fino al 30% della superficie coperta esistente

H.: max 7,50 ml, salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali

D.E.: min 10.00 ml

D.C.: min. 5.00 ml o esistente

D.S.: in allineamento con preesistenze

Parcheggi stanziali: min. 1 posto macchina/2 addetti con un minimo di 1 posto macchina all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali.

Parcheggi di relazione: min. 10% della superficie utile degli edifici nelle aree di pertinenza o in prossimità dell'immobile industriale.

Sistemazione aree scoperte del lotto: min.10% a verde arborato

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Prescrizioni per la presentazione del progetto

Analogamente a quanto previsto per la ZTO D.3 del PRGC in vigore, per il rilascio del titolo abilitativo edilizio il progetto dovrà essere corredato dal rilievo aggiornato delle superfici coperte e scoperte.

Il rilascio dell'autorizzazione all'insediamento dell'attività è subordinato alla presentazione di una dichiarazione impegnativa per il conduttore contenente l'indicazione:

1. della qualità e quantità di materie prime in ingresso o prodotti in arrivo;
2. dei cicli di trasformazione previsti;
3. dei prodotti finiti o semilavorati in uscita;
4. della quantità e qualità di prodotti solidi, liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;
5. della qualità e quantità degli effluenti solidi, liquidi e gassosi da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
6. della quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione.

7. della quantificazione del livello di rumorosità

Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli effluenti dovranno essere tempestivamente segnalati.

Contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo per l'insediamento dell'attività produttiva potrà essere prescritta, sulla base dei dati forniti e nel rispetto delle leggi vigenti, la realizzazione di opportuni impianti di depurazione degli effluenti liquidi o gassosi prima della immissione nella rete comunale di fognatura o nell'aria.

Dovranno comunque essere rispettate le leggi relative alla salvaguardia ambientale ed alla tutela dell'inquinamento idrico, atmosferico ed acustico, nonché il regolamento comunale di igiene e polizia urbana.

Nell'area in oggetto, in conformità alle indicazioni di Piano ed in particolare alle prescrizioni previste nell'Abaco di cui al capo VI delle Norme attuative, si dovrà curare:

- l'inserimento dell'intervento nel contesto ambientale esistente;
- la sistemazione degli spazi esterni e le caratteristiche delle recinzioni;
- la sistemazione delle aree scoperte libere a verde.

In merito all'area di pertinenza, è fatto divieto di depositare materiale di lavorazione all'esterno.

Per creare una schermatura sia visiva che acustica, è prescritta la realizzazione di una barriera alberata sul confine dell'area artigianale che prospetta verso nord e la piantumazione di siepe sul confine ovest, entrambe di essenze autoctone; tali

impianti dovranno essere realizzati contestualmente alle opere edilizie.

Per quanto riguarda l'area tra Avaglio e Lauco si prescrive che tale mascheratura avvenga con siepi autoctone sui tre lati non prospicienti la strada di accesso. Gli interventi sull'edificio, inoltre, dovranno seguire le prescrizioni previste dall'Abaco di cui al capo VI delle presenti Norme di attuazione.

Art 18. ZONA OMOGENEA E1

(Ambiti di alta montagna)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende una unica zona che si riferisce alle parti di alta montagna caratterizzate da terreni incolti e rocciosi sulle vette dei monti Arvenis, Tribil e Caucasit.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

In questa zona si prevede la conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici che la contraddistinguono.

3. DESTINAZIONE D'USO

- attività escursionistico-didattica;
- attività di conservazione paesaggistica e ambientale;
- attività di difesa da pericolosità naturali.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua in forma diretta e gli interventi ammessi sono i seguenti:

1. sentieristica;
2. ricostruzione di biotopi adatti all'ambiente;
3. difesa da pericolosità naturali.

E' vietata la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed infrastrutturale, eccezione fatta per la sentieristica.

E' vietata l'apertura di cave.

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'Abaco degli elementi architettonici di cui al successivo capo VI

Art 19. ZONA OMOGENEA E2

(ambiti boschivi)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Sono costituite dai territori caratterizzati dalla presenza significativa del bosco.

In tali zone vanno perseguiti gli obiettivi di tutela e valorizzazione delle plurime funzioni del bosco e delle attività ad esso collegate.

Esse si articolano nelle seguenti tre sottozone:

E 2.1 - Ambiti boschivi dei boschi di produzione

E 2.2 - Ambiti boschivi di preminente interesse paesaggistico e naturalistico.

E 2.3 - Ambiti boschivi di preminente interesse ambientale e ricreativo.

E' vietata l'apertura di cave.

Art 20. SOTTOZONA E2.1

(ambiti boschivi di produzione)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La sottozona E2.1 corrisponde alle aree caratterizzate dalla presenza di boschi in cui la produzione legnosa assume un carattere rilevante.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

In questa sottozona si prevede il mantenimento della funzione produttiva del bosco, anche se non esclusiva, e lo sviluppo delle attività selvicolturali e zootecniche.

3. DESTINAZIONI D'USO

Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

- ☐ attività zootecnica e selvicolturale;
- ☐ attività escursionistico-ricreative;
- ☐ attività di riqualificazione paesaggistica ed ambientale;
- ☐ attività di difesa da dissesti e pericolosità naturali.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

Tale zona di attua:

A) Mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata, per il seguente tipo di intervento:

A.1 - Costruzione di edifici connessi con le attività selvicolturali.

B) In forma diretta, per i seguenti interventi:

B.1 - Adattamento e ricostruzione di strutture edilizie relative all'attività zootecnica e forestale.

B.2 - Viabilità forestale;

B.3 - Sentieristica ed aree di sosta attrezzate;

B.4 - Rimboschimenti;

B.5 - Recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche.

B.6 - Ricostituzione e creazione di biotopi adatti all'ambiente;

B.7 - Opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, reti e opere paramassi, opere paravalanghe;

B.8 - Teleferiche;

B.9 - Utilizzazione boschive con criteri della selvicoltura naturalistica.

5 . INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Per gli interventi di cui al punto A.1:

Volume max 200 mc, esclusivamente per ricoveri provvisori destinati agli addetti ai lavori in bosco, da eseguirsi in legname con copertura anche in lamiera grecata ed utilizzarsi esclusivamente per il periodo necessario alla permanenza

nel bosco delle maestranze addette alle utilizzazioni boschive od ai lavori di sistemazione idraulico-forestale; tali ricoveri, pertanto dovranno essere rimossi alla conclusione dei lavori e ripristinata l'area di sedime.

- H: massimo ml 3.50
- D.C.: come da Codice Civile.

Per gli interventi di cui al B.1:

- volume pari a quello esistente con possibilità di ampliamento "una tantum" del 30% e comunque fino ad un massimo di 150 mc.
- Per gli interventi di cui al punto B.2:
- manutenzione e ripristino della viabilità forestale esistente, anche con varianti ai tracciati attuali, al fine di adeguarla agli standard tecnici di norma;
- costruzione di nuova viabilità forestale principale e secondaria;
- costruzione di piazzali per il deposito e la prima lavorazione del legname.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Per tutti gli interventi è prescritta la formazione di uno studio specifico di dettaglio nel quale devono essere evidenziati gli aspetti selvicolturali e ambientali coinvolti dall'intervento ed indicare i criteri da seguire per minimizzare eventuali impatti.

Per le prescrizioni generali riguardanti la viabilità forestale si rimanda a quanto definito nel precedente Art. 2 - Definizioni.

Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'Abaco degli elementi architettonici di cui al successivo capo VI

Art 21. SOTTOZONA E2.2

(ambiti boschivi di preminente interesse paesaggistico e naturalistico)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La sottozona E2.2 corrisponde alle aree caratterizzate dalla presenza di boschi

soggetti preminentemente a dinamismi naturali ed in cui le funzioni paesaggistiche, naturalistiche e di difesa del suolo assumono un carattere prevalente.

La zona stessa comprende altresì la forra del Vinadia.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Questa sottozona è destinata a svolgere un preminente interesse di difesa del suolo, naturalistico e paesaggistico.

3. DESTINAZIONI D'USO

Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

- ☐ attività selvicolturale;
- ☐ attività escursionistico-didattica e ricreativa;
- ☐ attività di riqualificazione paesaggistica ed ambientale;
- ☐ attività di difesa da pericolosità naturali.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI:

Tale zona si attua in forma diretta. Gli interventi ammessi sono:

- 1 - adattamento e ricostruzione di strutture edilizie relative all'attività zootecnica, forestale e agrituristica;
- 2 - manutenzione e miglioramento della viabilità forestale;
- 3 - adattamento e ricostruzione di edifici per la diffusione dell'attività escursionistico-didattica e ricreativa;
- 4 - sentieristica ed aree di sosta attrezzate;
- 5 - rimboschimenti;
- 6 - recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche o naturali;
- 7 - opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, reti e opere paramassi, opere paravalanghe;
- 8 - teleferiche;
- 9 - utilizzazioni boschive con criteri della selvicoltura naturalistica.

5 . INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Per gli interventi di cui al punto 1:

- volume pari a quello esistente con possibilità di ampliamento "una tantum" del 30% e comunque fino ad un massimo di 150 mc.
- H: max ml 7.00
- D.C.: come da Codice Civile.

Per gli interventi di cui al punto 2:

- manutenzione e ripristino della viabilità forestale esistente, senza variazione ai tracciati attuali.

Non sono ammesse nuove opere di viabilità forestale.

Per gli interventi di cui al punto 3:

- volume: pari a quello esistente con possibilità di ampliamento "una tantum" del 30% e comunque fino ad un massimo di 150 mc.
- H: max ml 7.00
- D.C.: come da Codice Civile.

I soggetti titolari di questo tipo di intervento sono unicamente gli Enti Pubblici o le associazioni riconosciute operanti nel settore dell'escursionismo, dell'alpinismo o della difesa della natura.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Per tutti gli interventi è prescritta la formazione di uno studio specifico di dettaglio nel quale devono essere evidenziati gli aspetti selvicolturali ambientali coinvolti dall'intervento e indicare i criteri da seguire per minimizzare eventuali impatti.

Per le prescrizioni generali riguardanti la viabilità forestale si rimanda a quanto definito nel precedente Art. 2 - Definizioni.

Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'Abaco degli elementi architettonici di cui al successivo capo VI.

Art 22. SOTTOZONA E2.3

(Ambiti boschivi di preminente interesse ambientale e ricreativo)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La sottozona E2.3 corrisponde alle aree dei boschi posti in località Col del Prete e Col Ventar ad Alegnidis.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

La sottozona è destinata ad assumere un rilevante interesse ambientale e ricreativo non disgiunto dal mantenimento della funzione produttiva del bosco e dello sviluppo delle attività selvicolturali, compatibilmente con l'obiettivo preminente della tutela e della valorizzazione paesaggistico-ricreativa.

In queste zone si prevedono interventi mirati alla qualificazione anche attraverso la realizzazione di aree di sosta e di percorsi didattici e ricreativi.

3. DESTINAZIONI D'USO

Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

- ☐ realizzazione di attività selvicolturale;
- ☐ attività escursionistico-didattica e ricreativa;
- ☐ attività ricettive complementari (camping)
- ☐ attività di riqualificazione paesaggistica ed ambientale;
- ☐ attività di difesa da pericolosità naturali.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI:

A) Mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata per il seguente tipo di intervento:

A.1- Insediamento ricettivo complementare (camping);

B) In forma diretta per i seguenti interventi:

B.1 - viabilità forestale;

B.2 - adattamento e ricostruzione edifici per la diffusione dell'attività escursionistica-didattica e ricreativa;

B.3 - sentieristica ed aree di sosta attrezzate;

B.4 - rimboschimenti;

B.5 - recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche.

B.6 - ricostituzione e creazione di biotopi adatti all'ambiente;

B.7 - opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, reti e opere paramassi, opere paravalanghe.

Per gli interventi di cui al punto A.1:

- Volume: max 500 mc. per edifici di servizio e supporto
- H : max 3.50 ml.
- D.C : come da Codice Civile

5 . INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Per gli interventi di cui al punto B1:

- manutenzione e ripristino della viabilità forestale esistente, anche con varianti ai tracciati attuali al fine di adeguarla agli standard tecnici di norma;
- costruzione di viabilità temporanea in funzione degli interventi di cui al punto B5.

Per gli interventi di cui al punto B2:

- volume: pari a quello esistente con possibilità di ampliamento "una tantum" del 30% e comunque fino ad un massimo di 150 mc.
- max ml 7.00
- D.C.: come da Codice Civile.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Per tutti gli interventi è prescritta la formazione di uno studio specifico di dettaglio nel quale devono essere evidenziati gli aspetti ambientali coinvolti dall'intervento e indicare i criteri da seguire per minimizzare eventuali impatti.

Per le prescrizioni generali riguardanti la viabilità forestale si rimanda a quanto definito nel precedente Art. 2 - Definizioni.

Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'Abaco degli elementi architettonici di cui al successivo capo VI.

Art 23. ZONA OMOGENEA E.3

(Ambiti silvo-zootecnici)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Corrispondono alle aree caratterizzate dalla significativa presenza di malghe, pascoli e prati anche intercalati a boschi.

Si tratta di porzioni di territorio che in passato hanno assunto un significato economico fondamentale per le frazioni montane ed in cui le attività silvo-zootecniche hanno caratterizzato il paesaggio.

Esse si articolano nelle seguenti sottozone:

E3.1 - Ambiti silvo-zootecnici di rilevante interesse paesaggistico;

E3.2 - Ambiti silvo-zootecnici delle malghe;

E3.3 - Ambiti silvo-zootecnici dei prati di mezzomonte;

E' vietata l'apertura di cave.

Art 24. SOTTOZONA E3.1

(Ambiti silvo-zootecnici di rilevante interesse paesaggistico)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La sottozona E3.1 corrisponde alle aree caratterizzate da pascoli, spesso abbandonati o sottoutilizzati, intercalati a lembi di bosco, poste in posizione ben visibile e caratterizzante il paesaggio.

Sono comprese le aree dei versanti dei monti Suelias - Cucasit - Tribil - Claupa -

Arvenis quella ubicata sulle pendici dei rilievi - Vas - Sella Dolacis - Marsis - Sadi.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Tale sottozona, costituisce un elemento qualificante del territorio ed è destinata perciò a svolgere una preminente funzione paesaggistica. In queste aree la tutela del paesaggio si attuerà soprattutto mediante il mantenimento e la valorizzazione delle attività zootecniche tradizionali.

3. DESTINAZIONI D'USO

Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

- ☐ attività residenziale in funzione delle attività sotto riportate;
- ☐ attività agro-zootecnica e selvicolturale;
- ☐ attività escursionistico-ricreativa;
- ☐ attività di difesa da pericolosità naturali.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua in forma diretta. Gli interventi ammessi sono:

- 1 - adattamento e ricostruzione e nuova costruzione di strutture edilizie relative all'attività zootecnica e forestale;
- 2 - viabilità forestale e rurale;
- 3 - miglioramenti fondiari, interventi di rilevanza urbanistico-ambientale anche comportanti movimenti di terra e trasformazioni di coltura con formazione di nuove aree pascolive;
- 4 - adattamento e ricostruzione di edifici e strutture minime per la diffusione della attività escursionistico-ricreativa;
- 5 - opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, reti e opere paramassi, opere paravalanghe;
- 6 - teleferiche.

Per gli interventi di cui al punto 1

- Volume: pari a quello esistente con possibilità di ampliamento "una tantum" del 30% e comunque fino ad un massimo di 150 mc. Nel caso di nuova costruzione $iF=0,03 \text{ mc/mq}$
- H: max ml 7.00
- D.C.: come da Codice Civile.

Per gli interventi di cui al punto 2:

- manutenzione e ripristino della viabilità forestale esistente anche con variazioni ai tracciati attuali per adeguamenti normativi
- Sono ammesse nuove opere di viabilità forestale e rurale.

Per gli interventi di cui al punto 3:

- sono consentiti unicamente interventi di ritrasformazione a pascolo o prato di aree abbandonate e che successivamente si sono rimboschite, previa dimostrazione della precedente esistenza del prato o del pascolo in base a specifica documentazione catastale.
- Sono espressamente vietati:
- la trasformazione delle attuali superfici a prato o a pascolo in altre colture;
- l'esecuzione di rimboschimenti su prati, pascoli e altri terreni agricoli;
- la costruzione di serre.

Per gli interventi di cui al punto 4:

- volume: pari a quello esistente con possibilità di ampliamento "una tantum" del 30% e comunque fino ad un massimo di 150 mc.
- H: max ml 7.00
- D.C.: come da Codice Civile.
- I soggetti titolari di questo tipo di intervento (n.4) sono gli Enti pubblici o le associazioni riconosciute operanti nel settore dell'escursionismo, dell'alpinismo o della difesa della natura.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Per tutti gli interventi è prescritta la formazione di uno studio specifico di dettaglio nel quale devono essere evidenziati gli aspetti ambientali coinvolti dall'intervento e indicare i criteri da seguire per minimizzare eventuali impatti.

Per le prescrizioni generali riguardanti la viabilità forestale si rimanda a quanto definito nel precedente Art. 2 - Definizioni.

Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'Abaco degli elementi architettonici di cui al successivo capo VI.

Art 25. SOTTOZONA E3.2

(Ambito silvo-zootecnico di malga Claupa)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La presente sottozona corrisponde all'area della malga Claupa posta a confine con il Comune di Ovaro.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

La zona è destinata al mantenimento ed allo sviluppo dell'attività zootecnica e dell'agriturismo, nonché alla tutela del paesaggio e dell'ambiente; quest'ultimi si attueranno soprattutto mediante il mantenimento e la regolamentazione dell'attività zootecnica.

3. DESTINAZIONI D'USO

Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

- ☐ attività agro-zootecnica;
- ☐ attività agrituristiche;
- ☐ residenza in funzione delle attività sopra riportate;
- ☐ attività escursionistico- ricreativa;
- ☐ attività di difesa da pericolosità naturali;

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua :

A) Mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata, per realizzare:

A.1 - edifici adibiti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli-forestali e zootecnici.

B) In forma diretta, per i seguenti interventi:

B.1 - edifici per attività agrituristiche;

B.2 - edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi

rustici);

- B.3 - residenza a supporto delle attività agricole e zootecniche.
- B.4 - adattamento e completamento delle malghe esistenti;
- B.5 - miglioramenti fondiari, interventi di rilevanza urbanistico-ambientale anche comportanti lavorazioni del suolo e trasformazioni di coltura con formazione di nuove aree agricole.
- B.6 - recupero di edifici rurali esistenti con funzione di supporto e sviluppo alle iniziative agrituristiche;
- B.7 - infrastrutture viarie a servizio delle attività sopra riportate;
- B.8 - sentieristica ed aree di sosta attrezzate;
- B.9 - attività di difesa da pericolosità naturali;
- B.10 - opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, reti e opere paramassi, opere paravalanghe;
- B.11 - teleferiche.

5. INDICI EDILIZI E URBANISTICI:

Per gli interventi di cui ai punti A.1, B1, B.2 e B.3:

- Volume: max complessivo mc 5.00 per A1 e B2
- Volume: max complessivo mc 5.00 per B1 e B3
- R.C.: max 20% del lotto, di dimensioni comprese tra mq. 1.000 e mq. 5.000
- H.: max ml. 7.00
- D.C.: come da Codice Civile.

Per gli interventi di cui ai punti B.4 e B.6.

- Volume: pari a quello esistente con possibilità di ampliamento "una tantum" del 10% e comunque fino ad un massimo complessivo 300 mc.
- H: massimo ml 7.00
- D.C.: come da Codice Civile.

Per gli interventi di cui alla lettera B.5

- sono consentiti unicamente interventi di ritrasformazione a pascolo o prato di aree abbandonate e che successivamente si sono rimboschite, previa

dimostrazione della precedente esistenza del prato o del pascolo in base a specifica documentazione catastale.

- Sono espressamente vietati:
- la trasformazione delle attuali superfici a prato o a pascolo in altre colture;
- l'esecuzione di rimboschimenti su prati, pascoli e altri terreni agricoli;
- la costruzione di serre e di qualsiasi tipo di edificio.

Per gli interventi di cui alla lettera B.7

- manutenzione e ripristino della viabilità forestale esistente, anche con varianti ai tracciati attuali;
- costruzione di nuova viabilità agro-forestale: è ammessa la costruzione di piste a fondo naturale ed inerbite a servizio dell'attività zootecnica.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Per tutti gli interventi è prescritta la formazione di uno studio specifico di dettaglio nel quale devono essere evidenziati gli aspetti ambientali coinvolti dall'intervento e indicare i criteri da seguire per minimizzare eventuali impatti.

Per le prescrizioni generali riguardanti la viabilità forestale si rimanda a quanto definito nel precedente Art. 2 - Definizioni.

Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'Abaco degli elementi architettonici di cui al successivo capo VI.

Art 26. SOTTOZONA E3.3

(Ambiti silvo-zootecnici dei prati di mezzomonte)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La presente sottozona corrisponde all'area di mezzomonte caratterizzata da pascoli e da prati spesso abbandonati o sottoutilizzati, intercalati a bosco ed a coltivi di modesta estensione.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Tali zone sono destinate al mantenimento ed allo sviluppo delle attività agro-zootecniche tradizionali, dell'agriturismo e delle attività selvicolturali nel rispetto della tutela del paesaggio, delle risorse naturalistiche, del suolo e degli equilibri ecologici.

Il mantenimento e la valorizzazione paesaggistica si potranno attuare anche mediante il recupero di prati abbandonati e colonizzati dal bosco alla storica destinazione agricola.

3. DESTINAZIONI D'USO

Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

- ☐ attività agro-zootecnica e selvicolturale;
- ☐ attività agrituristiche;
- residenza in funzione delle attività sopra riportate;
- attività escursionistico-ricreativa;
- ☐ attività di riqualificazione paesaggistica ed ambientale;
- ☐ attività di difesa da pericolosità naturali.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua :

A) Mediante PAC di iniziativa pubblica o privata, per realizzare:

A.1 - edifici adibiti alla prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

B) In forma diretta, per i seguenti interventi:

B.1 -edifici per attività agrituristiche;

B.2 -edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici);

B.3 -viabilità forestale;

B.4 - miglioramenti fondiari, interventi di rilevanza urbanistico-ambientale anche comportanti movimenti di terra e trasformazioni di coltura con

formazione di nuove aree agricole.

- B.5 -recupero di edifici rurali esistenti per residenza temporanea con funzione di supporto e sviluppo alle iniziative agricole, agrituristiche, escursionistiche e ricreative;
- B.6 -infrastrutture viarie a servizio delle attività sopra riportate;
- B.7 -sentieristica ed aree di sosta attrezzate;
- B.8 -recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche;
- B.9 -ricostruzione e creazione di biotopi adatti all'ambiente;
- B.10 - opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, reti e opere paramassi, opere paravalanghe;
- B.11 - recupero di piccoli edifici agricoli esistenti (max 60 mq sup coperta) da adibire alla prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- B.12 - per i soli agricoltori professionali è ammessa la realizzazione di tunnel in telo con struttura metallica ad arco ad uso deposito agricolo - h. max, 6,50 m., sup coperta max 425 mq - solo in posizione non visibile dalle strade pubbliche di accesso ai centri abitati principali (Lauco, Avaglio, Trava, Buttea, Allegnidis, Vinaio) e a una distanza minima di 100 m dalle zone residenziali dei suddetti centri.

5. INDICI EDILIZI URBANISTICI

Per gli interventi di cui ai punti A.1, B.1 e B.2:

- Non sono ammesse nuove costruzioni, ma solo l'adattamento e la ricostruzione di edifici preesistenti con un volume pari a quello esistente e con possibilità di ampliamento "una tantum" massimo di 500 mc.
- Gli interventi di recupero, adattamento e ricostruzione degli edifici rurali esistenti per le finalità ammesse dalla presente zona, devono essere mirati alla tutela delle caratteristiche tipologiche e costruttive che contraddistinguono l'architettura montana.
- In corrispondenza dei centri aziendali dovranno venire attuati interventi volti al mascheramento visivo delle strutture edilizie che presentino forme

architettoniche diverse da quelle tipiche della zona o altri elementi di degrado visivo. A tal fine potranno essere imposte norme particolari all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio per interventi in azienda.

Per gli interventi di cui al punto B.3.

- Manutenzione e ripristino delle viabilità forestale e rurale esistente anche con varianti ai tracciati attuali, al fine di adeguarle agli standard tecnici indicati nell'art. 2 - Definizioni.
- Costruzione di nuova viabilità forestale principale e secondaria.
- Costruzione di piazzali per il deposito e la prima lavorazione del legname.

Per gli interventi di cui al punto B.4.

- gli interventi di trasformazione di coltura a prato, pascolo o ad altra coltura agricola di terreni abbandonati e rimboschiti, sono consentiti previo dimostrazione della precedente esistenza del prato o del pascolo in base a specifica documentazione catastale.
- i movimenti di terra per miglioramenti fondiari sono consentiti con variazioni massime delle quote attuali non superiori a m 1.00;

Sono espressamente vietati:

- l'esecuzione di rimboschimenti su prati, pascoli e altri terreni agricoli;
- la costruzione di serre.

Nella zona E3.3* individuata in zonizzazione è consentita mediante PAC di iniziativa privata, la realizzazione di edifici adibiti alla prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con Distanza dai confini di proprietà min. come da codice civile, Distanza dai confini di zona min 0,00 m, H. max 3,00 m e Sc max 150mq.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Per tutti gli interventi è prescritta la formazione di uno studio specifico di dettaglio nel quale devono essere evidenziati gli aspetti ambientali coinvolti dall'intervento e

indicare i criteri da seguire per minimizzare eventuali impatti.

Per le prescrizioni generali riguardanti la viabilità forestale si rimanda a quanto definito nel precedente Art. 2 - Definizioni.

Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'Abaco degli elementi architettonici di cui al successivo capo VI.

Art 27. ZONA OMOGENEA E4

(ambiti di interesse agricolo – paesaggistico)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Corrispondono alle aree agricole caratterizzate dalla significativa presenza di valori ambientali e storico-culturali, tali da richiedere un'azione di tutela paesaggistica.

Esse si articolano nelle seguenti sottozone:

E4.1 Ambito di interesse agricolo paesaggistico di alta rilevanza ambientale

E4.2 Ambiti di interesse agricolo paesaggistico e fluviale di ricostruzione ambientale.

E' vietata l'apertura di cave.

Art 28. SOTTOZONA E4.1

(Ambiti di interesse agricolo paesaggistico di alta rilevanza ambientale)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Corrispondono alle aree agricole di maggior pregio paesaggistico coincidenti con i terrazzi circostanti agli abitati, nonché con le parti del territorio circostanti le frazioni e le aree agricole di Plugna, Vas,- Pesmulet, Chiassis, Trava, Allegnidis, Lauco.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Obiettivo per tale zona è la conservazione del paesaggio montano mediante il

mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole in atto.

3. DESTINAZIONI D'USO

Le destinazioni d'uso ammesse sono:

- ☐ attività agricola;
- ☐ attività agrituristica;
- ☐ attività escursionistico-ricreativa;
- ☐ attività di riqualificazione paesaggistica ed ambientale.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

Tale zona di attua in forma diretta. Gli interventi ammessi sono i seguenti:

- 1- Recupero ed ampliamento degli edifici rurali esistenti con funzione di supporto e sviluppo delle iniziative agrituristiche e agricole.
- 2 - viabilità agricola e forestale;
- 3 - miglioramenti fondiari, interventi di rilevanza urbanistico-ambientale anche comportanti movimenti di terra e trasformazioni di coltura con formazione di nuove aree agricole;
- 4 - sentieristica ed aree di sosta attrezzate;
- 5 - recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche.

5. INDICI EDILIZI E URBANISTICI

Per gli interventi di cui al punto 1:

- E' ammesso l'ampliamento delle strutture produttive agricole esistenti alla data di adozione della variante n. 23 al piano regolatore generale comunale (05.09.2012) fino al raddoppio del volume già realizzato; per le attività agrituristiche si dovrà operare solamente con il recupero degli edifici esistenti. Un incremento volumetrico superiore, può essere concesso solo in presenza di uno studio tecnico agronomico-forestale di verifica e giustificazione delle esigenze tecniche, dimensionali e funzionali dell'azienda. Gli interventi devono essere mirati alla tutela delle caratteristiche tipologiche e

costruttive che contraddistinguono l'architettura montana. Per gli agricoltori a titolo professionale l'ampliamento è ammesso anche in corpo staccato, ove necessario per la gestione delle attività agricole.

Per gli interventi di cui al punto 2:

- manutenzione e ripristino della viabilità agricola e forestale esistente,
- consentendo anche piccole varianti ai tracciati attuali.

Per gli interventi di cui al punto 3:

- gli interventi di miglioramento fondiario non devono modificare sensibilmente la morfologia attuale del sito, ammettendo variazioni non superiori a 0.50 m della quota attuale del terreno e non devono altresì prevedere la trasformazione di prati stabili in seminativi o in colture arboree.

Sono espressamente vietati:

- l'esecuzione di rimboschimenti su prati, pascoli e altri terreni agricoli;
- la realizzazione di serre stabilmente ancorate al suolo e di qualsiasi tipo di edifici.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'Abaco degli elementi architettonici di cui al successivo capo VI.

Art 29. SOTTOZONA E4.2

(Ambiti di interesse paesaggistico e fluviale di ricostruzione ambientale)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Corrisponde all'area dell'alveo adiacente al fiume Degano di modesta valenza agricola, interessata da attività agricole-produttive in atto.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Obiettivo per questa zona è il riconoscimento e la conferma delle attività in atto, integrandole con l'ambiente circostante.

3. DESTINAZIONE D'USO

Le destinazioni d'uso ammesse sono:

- agro-zootecnica e itticoltura;
- agrituristiche;
- residenziale in funzione delle attività sopra riportate;
- attività ricreative;
- attività di riqualificazione paesaggistica ed ambientale;
- attività di difesa da pericolosità naturali.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua in forma diretta.

Gli interventi ammessi sono i seguenti:

1. ampliamento delle strutture edilizie esistenti e nuova costruzione connessi con le attività presenti;
2. recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche;
3. opere e interventi di sistemazione idraulica e di protezione dalle esondazioni.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Per gli interventi di cui al punto 1.

L'ampliamento dei manufatti edilizi esistenti e la nuova costruzione sono consentiti fino alla cubatura massima di mc 3.000 complessiva per tutte le funzioni presenti.

D.C.: min. ml 10.00

per le stalle min. ml 20.00

D.E.: min. 20.00 per la residenza e agriturismo dai fabbricati destinati ad allevamento.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'Abaco degli elementi architettonici di

cui al successivo capo VI.

Art. 29 bis Edifici isolati (case rurali e stavoli)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Corrispondono alle case rurali e agli stavoli, censiti o comunque preesistenti alla data del 1976 anche se attualmente ruderi, isolati rispetto ai centri abitati, per i quali tendere al recupero.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Sono edifici, un tempo destinati all'attività agricola e zootecnica, che versano per lo più in stato di abbandono con il conseguente degrado ed inselvaticimento del terreno di pertinenza. Obiettivo per questa zona è il recupero degli edifici esistenti nel rispetto dei caratteri dell'architettura tradizionale . Gli edifici isolati, per le loro caratteristiche tipologiche e costruttive sono assimilabili alle zone B0 e quindi gli interventi previsti possono derogare ai requisiti igienico sanitari.

Il recupero degli edifici deve essere strettamente connesso con il recupero delle aree di pertinenza.

3. DESTINAZIONE D'USO

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle delle zone urbanistiche di appartenenza.

Tali manufatti tradizionali esistenti possono essere adattati ad abitazione purché mantengano le caratteristiche tipologiche e formali esistenti..

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua in forma diretta.

Ai fini del perseguimento degli obiettivi succitati gli interventi non sottostanno a vincoli di titolarità.

Nelle pertinenze scoperte degli edifici è ammessa la realizzazione interrata di

serbatoi di gas per uso domestico.

5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Il progetto edilizio dovrà contenere una dettagliata relazione illustrativa, il rilievo dell'esistente, con allegata documentazione fotografica dello stato attuale esterno dei 4 lati dell'edificio.

Il rilascio del titolo abilitativi edilizio è subordinato alla sottoscrizione, relativamente alle opere di urbanizzazione ed alla erogazione di altri servizi pubblici (quali, ad esempio, la raccolta rifiuti, lo scuolabus ecc.), di un atto unilaterale d'obbligo da parte del richiedente con il quale lo stesso si impegna o alla realizzazione in proprio di opere e servizi o ad assumere a proprio carico gli oneri che ne derivano al Comune o ad altro Ente pubblico;

Prima del rilascio delle autorizzazioni o concessioni edilizie dovrà essere stipulata una convenzione tra le parti da cui risulti per i richiedenti l'obbligo di procedere ogni anno allo sfalcio dell'erba nelle aree di loro proprietà o concesse in affitto al fine di garantire la fruibilità della zona ed il mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche; e l'obbligo ad eseguire i lavori di manutenzione delle sistemazioni del terreno e della viabilità rurale privata. In tale convenzione verrà sancita la possibilità di intervento pubblico in caso di inadempienza del privato con successivo recupero delle spese sostenute e verranno stabilite le modalità di tale intervento sostitutivo.

Non sono recuperabili gli edifici o i ruderi non raggiungibili per mancanza di vie d'accesso percorribili, carrabili o pedonali.

7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'Abaco degli elementi architettonici di cui al successivo capo VI.

Art 30. AMBITO FLUVIALE

(Ambiti di interesse paesaggistico e fluviale di ricostruzione ambientale)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende il territorio dell'alveo e dell'area golenale del corso d'acqua del torrente Degano.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. ne riconosce le caratteristiche ecologiche e il valore paesaggistico e impone per questo territorio obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione.

3. DESTINAZIONE D'USO

Sono ammesse le seguenti attività:

- attività di conservazione paesaggistica e ambientale;
- attività di difesa da pericolosità naturali;
- attività di itticoltura;

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

Tale zona è inedificabile e si attua in forma diretta. Gli interventi ammessi sono i seguenti:

1. recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche;
2. ricostruzione e creazione di biotopi adatti all'ambiente;
3. opere e interventi di sistemazione idraulico - forestale;
4. ampliamento delle vasche per l'allevamento ittico.

Sono inoltre ammessi interventi di carattere idraulico e di consolidamento delle sponde e argini, atti a garantire il mantenimento delle caratteristiche ambientali paesaggistiche dei siti, attenendosi alle seguenti prescrizioni e tipologie di intervento:

- mantenimento dell'attuale percorso del corpo idrico;
- manutenzione delle opere di difesa esistenti sullo stesso ambito di interventi che provvedano alla loro mimetizzazione nel paesaggio ed al miglioramento

dell'impatto ambientale; nuove realizzazioni anche nelle aree di pertinenza;

- manutenzione e adeguamento della viabilità esistente;
- previsione di percorsi di accesso all'alveo e punti di sosta da realizzarsi con criteri naturalistici;
- pulizia dell'alveo della vegetazione impropria e da eventuali materiali di scarica;
- ripulitura e decespugliamento del sottobosco arbustivo;
- consolidamento dei terreni franosi anche con interventi mirati di manutenzione del bosco;

Gli interventi sul corso d'acqua dovranno salvaguardare il mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva ripariale e, ove necessario, migliorarla. In caso di necessità di estirpo, per documentate esigenze di sicurezza idraulica, il progetto dovrà prevederne la ricostituzione nel rispetto delle norme idrauliche.

In ogni caso i progetti di ricostituzione vegetazionale dovranno comprendere anche:

- il rilievo fisico e vegetazionale dello stato di fatto;
- la documentazione grafica delle formazioni vegetazionali che verranno distrutte
- un'adeguata analisi vegetazionale finalizzata alla motivazione delle scelte progettuali adottate;
- la descrizione degli interventi da eseguire e delle tecniche da adottare;
- rappresentazioni grafiche (planimetria, sezioni, particolari esecutivi) indicanti la ubicazione degli interventi e la loro tipologia.

E' consentito:

- mantenere l'alveo attraverso movimento e asporto di inerti, secondo le forme e le quantità stabilite dagli organi competenti, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'ambiente;
- realizzare opere di difesa delle sponde di impatto minimo utilizzando per quanto possibile, le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Ove ciò non sia possibile, si dovranno preferire le scogliere con massi di pietra locale con inclinazione della

scarpata conforme all'andamento morfologico naturale, lasciando tra masso e masso adeguati interstizi superficiali per la ricolonizzazione naturale della vegetazione.

E' ammesso: l'ampliamento non superiore al 20% della superficie esistente dei laghetti, purché finalizzati al miglioramento della loro integrazione paesaggistica ed ambientale.

E' vietata l'apertura di cave.

Deve essere salvaguardata la funzionalità ecologica e idraulica e della morfologia fluviale naturale anche attraverso il mantenimento o ripristino di condizioni di naturalità, libera dinamica e connettività ecologica o prevedendo interventi di riqualificazione fluviale e di superamento delle barriere che interrompono il continuum fluviale; la riqualificazione e incremento delle formazioni arboree igrofile e golenali con gestione della vegetazione fluviale che concili elementi di conservazione della biodiversità (qualità, maturità, complessità strutturale, continuità longitudinale e trasversale) con i requisiti di funzionalità fluviale, intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona; nell'alveo del fiume Tagliamento la gestione della vegetazione spontanea deve tener conto della connettività ecobiologica.

Al fine di garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua sono ammessi interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali.

Art 31. NORME PER LA TUTELA DEGLI ELEMENTI PUNTUALI O LINEARI DI PREGIO AMBIENTALE

A) Elementi dell'idrografia superficiale

Tutti gli elementi di interesse idrogeologico e storico morfologico sono tutelati. Lungo tutta la fascia di rispetto della "Legge Galasso" è vietato eseguire opere di bonifica delle zone umide e interrate e modificare la morfologia superficiale lungo

corsi d'acqua, gli alvei asciutti, le linee di impluvio, i fossi e le scoline.

Il piano tende alla salvaguardia e al recupero ambientale nei casi di degrado, dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale e non specificatamente zonizzati sugli stessi, sono ammessi interventi di carattere idraulico con le cautele che dovranno garantire il mantenimento delle caratteristiche ambientali dei siti, delle tipologie, dei materiali e della vegetazione esistente e di nuovo impianto.

In particolare ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:

- mantenimento dell'attuale percorso, delle sezioni e delle alberature esistenti;
- pulizia dell'alveo dalla vegetazione impropria e dai materiali di discarica;
- chiusura di eventuali scarichi esistenti di qualsiasi natura;
- manutenzione delle opere d'arte esistenti e nuove previsioni da realizzare con materiali e tipologie che minimizzino l'impatto ambientale;
- tracciatura di sentieri.
- Contenimento specie vegetali esotiche invasive: in tutte le zone va evitata la piantumazione e, ove possibile, va promossa l'eradicazione delle specie vegetali esotiche invasive; le formazioni arboree e arbustive di robinia (*Robinia pseudoacacia*) ailanto (*Ailanthus altissima*), amorfina (*Amorpha fruticosa*), poligono del Giappone (*Reynoutria japonica*) e altre specie alloctone possono essere eliminate e, qualora possibile, deve essere garantita la sostituzione con specie erbacee, arboree e/o arbustive fitogeograficamente coerenti.

E' fatto divieto per tutti i corsi d'acqua di:

- utilizzare il corso come discarica o come scolmatore di rifiuti degli insediamenti residenziali se non ad avvenuta depurazione;
- cementare o ritombare il corso;
- alterare la morfologia del suolo;
- sostituire le specie arboree locali con altre non tipiche.

B) Ambiti di interesse storico-archeologico

Il Piano individua con apposito simbolo, nel contesto delle zone agricole e forestali, i siti nei quali sono stati rinvenuti reperti di interesse storico-archeologico.

Nell'ambito delle aree di cui al comma precedente sono ammesse tutte le attività colturali, esclusa la piantagione di alberi, purché queste non comportino una profondità di scavo superiore a 50 cm.

In caso di necessità di scavo più profondo, dovrà essere rilasciato il nulla osta da parte della Soprintendenza, fatto salvo quanto segue:

1. gli interventi edilizi che prevedano nuove edificazioni con scavi al di sotto di 50 cm di profondità, laddove non siano già state realizzate delle opere di scavo nel sottosuolo, dovranno essere segnalati con l'invio dello stralcio dei progetti per una valutazione e preventivo parere di competenza alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del FVG nei tempi previsti di 30 giorni (relazione tecnica sintetica dell'intervento, planimetria, sezione ed eventuale relazione geologica, se richiesta dal progetto);
2. qualora nel corso dei lavori di qualsiasi natura (scavi, demolizioni, restauri, ristrutturazioni, nuove costruzioni e manutenzioni) emergano ritrovamenti archeologici o comunque di interesse storico culturale, è obbligo del committente o proprietario, del direttore dei lavori, dell'assuntore dei lavori, di procedere all'immediata sospensione dei lavori e di fare immediata denuncia entro 24 ore al responsabile del Servizio e alla competente Soprintendenza;
3. In seguito ai ritrovamenti di cui al precedente comma il responsabile del Servizio può disporre la sospensione totale e parziale dei lavori; detta sospensione deve essere motivata con l'indicazione dell'interesse pubblico per disporre una eventuale variante al progetto o, sentita la Soprintendenza, la revoca del titolo edilizio;
4. la mancata denuncia di cui al precedente comma 2 comporta l'immediata sospensione del titolo edilizio, salva ogni altra sanzione prevista dalla legge;
5. E' fatto divieto di raccolta, danneggiamento e asportazione di reperti archeologici ai sensi delle vigenti norme.

Art 32. NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA

PAESAGGISTICA Decreto legislativo 42/2004

1. Le norme del presente articolo hanno cogenza per tutte le zonizzazioni ricadenti all'interno dei perimetri di cui al Decreto legislativo 42/2004 e smi riportati nella Parte statutaria del PPR FVG.

Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica e fatto salvo il rispetto delle norme del PPR FVG.

Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano:

1) i fiumi, i corsi d'acqua e le sorgenti iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D.n°1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 ml ciascuna, come sotto riportati. In tali aree vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 23 del PPR FVG e le norme sotto riportate:

n° 229 - Torrente Degano

n° 266 - Rio Furioso

n° 267 - Rio Moia

n° 269 - Rio Radima

n° 270 - Torrente Vinadio e Pichions

n° 271 - Torrente Dongeaga

n° 272 - Torrente Chiantone

2) la parte della montagna eccedente 1600 metri sul livello del mare: area comunale del monte Arvenis; In tali aree vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 25 del PPR FVG e le norme sotto riportate.

3) i territori coperti da boschi ancorché percorsi dal fuoco. In tali aree vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 28 del PPR FVG e le norme sotto riportate.

2. Fatte salve le norme del PPR nell'ambito delle aree spondali di cui al precedente punto 1).

Gli interventi di carattere edilizio devono sottostare alle seguenti prescrizioni, in

armonia con quella dell'"Abaco degli elementi architettonici", dove obbligatoria:

a) sugli edifici esistenti:

- in caso di ristrutturazione e ampliamento si dovrà tendere ad una integrazione tipo-morfologica dei nuovi volumi o delle parti recuperate con quelle preesistenti, per ottenere una omogeneizzazione prospettica, anche dei materiali. I nuovi volumi dovranno evitare, ove possibile, di ridurre eccessivamente la distanza dai corsi d'acqua e dovranno essere integrati da forme di mimetizzazione arboree e arbustive, atte a ricomporre il paesaggio tradizionale locale, ricorrendo altresì alle soluzioni edilizie formali più idonee alle esigenze riscontrate.

b) nelle aree libere edificabili:

b.1 - per edifici residenziali e di servizio e per quelli rurali l'integrazione nel contesto dovrà porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando come riferimento le caratteristiche architettoniche dell'edilizia tradizionale locale, basate sulla semplicità e linearità delle forme e ricorrendo a criteri compositivi edilizi e insediativi che valutino con priorità l'esigenza di minimizzazione dell'impatto anche attraverso forme di graduazione delle altezze in relazione alla distanza, ed anzi tendono alla valorizzazione ed esaltazione degli aspetti paesaggistici con soluzioni adeguate alle condizioni morfologiche e vegetazionali del sito.

b.2 - per edifici produttivi industriali e artigianali l'integrazione paesaggistica dovrà essere conseguita attraverso il ricorso a soluzioni tipologiche a forme di minimizzazione dell'impatto, di compensazione tra la parte edificata e quelle libere da tutelare.

3. Nell'ambito delle aree di cui ai precedenti punti 2) e 3), si deve fare riferimento alle specifiche norme della zona che già contemplavano, in sinergia con quella dell'"Abaco degli elementi architettonici", la necessaria cautela in relazione alle peculiarità ambientali e paesaggistiche dei siti.

4. Nel Comune di Lauco sono presenti i seguenti ulteriori contesti:

a) Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege:

Corsi d'acqua - ulteriori contesti art.39 comma 1 lettera b) punto i): l'area che rappresenta la differenza tra l'area fluviale riconosciuta dal PAI e le aree tutelate per legge; in tali ambiti va rispettato quanto previsto dall'art. 39 delle norme PPR.

b) Categorie di ulteriori contesti art.42 NTA PPR:

- geosito Forra del torrente Vinadia (id 80);
- percorso panoramico Strada Tolmezzo-Lauco;
- cammino via alpina itinerario giallo.

Fatta salva la disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui al Capo II e III delle norme di PPR, nelle aree riconosciute quali ulteriori contesti i progetti degli interventi si conformano alle misure dell'art. 42 del PPR FVG.

Art. 32 bis NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Ritenuto prioritario garantire alla tutela ambientale, la valorizzazione del paesaggio, la salvaguardia del patrimonio naturalistico, all'interno dell'area compresa nel Parco Intercomunale delle Colline Carniche, così come individuato dalle tavole di PRGC, è vietata la realizzazione di impianti idroelettrici e di captazione dei corsi d'acqua e relative opere di accesso.

CAPO SESTO

PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE E DEI MATERIALI

Art 33. ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI:

1. RIFERIMENTI GENERALI

Il presente abaco definisce gli elementi strutturali, di facciata e di finitura a cui dovranno attenersi gli interventi edilizi e le loro pertinenze nelle zone B, D, G, E ed S.

Definisce altresì per le medesime zone le caratteristiche le caratteristiche tipologiche ed i materiali per gli interventi di arredo urbano.

In relazione all'obiettivo della capillare conservazione e valorizzazione dell'ambiente architettonico ed urbanistico tradizionale, l'abaco elenca gli elementi architettonici e tipologici che dovranno essere rispettati nei progetti di recupero o di nuova edificazione.

Pertanto, le esemplificazioni che corredano l'elenco che segue hanno valore esplicativo ai fini di una corretta interpretazione applicativa in fase progettuale.

I progetti edilizi e quelli di arredo infrastrutturale dovranno essere corredati da una adeguata documentazione fotografica e da una scheda relativa ai diversi punti dell'abaco, dove dovranno essere rappresentati lo stato di fatto e le modifiche di progetto previste, ovvero le soluzioni architettoniche per le nuove costruzioni o ampliamenti.

2. OPERE SOGGETTE ALL'ABACO

L'abaco degli elementi architettonici interessa le seguenti opere:

- a) EDIFICI RESIDENZIALI; EDIFICI RURALI RICADENTI IN ZONE A) e B);
EDIFICI RURALI RICADENTI IN ZONE E) DI EDIFICAZIONE ANTERIORE AL
17.08.1942**
- b) SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE**
- c) EDIFICI PRODUTTIVI RICADENTI IN ZONE A) O B)**
- d) RECINZIONI**
- e) ELEMENTI TECNOLOGICI**


f) INFRASTRUTTURE E ARREDO URBANO

3. DEFINIZIONE DEI CARATTERI COMPOSITIVI E INDIRIZZI PROGETTUALI

a) EDIFICI RESIDENZIALI E RURALI

1) Elementi tipologico insediativo

Il modello insediativo che si intende recuperare è quello che caratterizza le valli della Carnia Centrale, costituito da una struttura edilizia compatta posta in diretta relazione con le aree agricole; tale sistema deriva dall'antico modello economico basato sull'utilizzo delle risorse provenienti dallo sfruttamento agricolo forestale.



1.1) Elementi tipologici e volumetrici

Caratteri generali


La tipologia ricorrente nel tessuto edilizio urbano e rurale presenta i seguenti caratteri:

A) casa padronale caratterizzata da:

- pianta singola isolata, di forma regolare quadrata o rettangolare con presenza talvolta di un corpo aggiunto, di limitate dimensioni, per il focolare ed altri

annessi;


- volume di consistente dimensione, di forma lineare, con limitati accessi e rientranze, proporzionato armonicamente all'altezza, rappresentando una composizione di effetto planivolumetrico imponente.



PIANTA PIANO TERRA CASA PADRONALE

B) edifici minori caratterizzati da:


- pianta singola o aggregata a schiera, di forma regolare;
- volume più o meno articolato nelle sue aggregazioni in pianta e in altezza secondo l'uso e l'orografia.



PIANTA PIANO TERRA EDIFICIO
MINORE RESIDENZIALE

C) edifici rurali e stavoli caratterizzati:

- pianta singola isolata o più raramente aggregata alla tipologia di cui al punto b);
- volume generalmente senza evidenti articolazioni planivolumetriche.




**PIANTA PIANO TERRA
EDIFICIO RURALE**

Le tipologie sopra descritte caratterizzano prevalentemente le aree urbane insediate.

D) gli stavoli caratterizzati da:

- pianta singola isolata di forma regolare;
- volume di limitate dimensioni a volte con la parte superiore leggermente aggettante a protezione dell'ingresso.



Indirizzi progettuali

Gli interventi ammessi dalle norme di zona dovranno riprendere i caratteri compositivi e tipologici precedentemente descritti nel loro assetto planivolumetrico.


1.2) Strutture verticali

Caratteri generali

La composizione strutturale degli elementi verticali varia a seconda della tipologia e della destinazione d'uso.

A) Case padronali, caratterizzate prevalentemente da:

- struttura verticale, costituita da pietra squadrata a facciavista o in sasso, ricoperta da intonaco.




FACCIATA CASA PADRONALE

B) Edifici minori caratterizzati da:


- muratura in pietrame solitamente intonacate, con presenza saltuaria di elementi strutturali in legno.

C) e D) Edifici rurali e staveli caratterizzati da:




FACCIATA EDIFICIO MINORE

- basamento in pietra a vista fino al primo e talvolta al secondo livello, la rimanente struttura verticale in legno



EDIFICIO RURALE



STAVOLO

Indirizzi progettuali

I nuovi interventi dovranno adeguarsi ai criteri costruttivi precedentemente descritti, nel rispetto dei criteri compositivi e tipologici della categoria edilizia di riferimento. Negli interventi di recupero è fatto obbligo di conservare le parti murarie superstiti integrandole con quelle nuove con materiali omogenei ma distinguendo le parti superstiti da quelle di nuova realizzazione (es. listellini di cotto, codelline di piombo, incisione nell'intonaco ecc.)

1.3) Copertura

Caratteri generali

La composizione della copertura per forme, pendenze e per materiali costruttivi si articola come segue in relazione ai tipi edilizi precedentemente citati.

A) le case padronali sono caratterizzate da tetti in legno a capanna e a padiglione con limitato sporto di linda; quest'ultimo è talvolta realizzato con cornice a formare la casseraatura con arricchimenti costituiti da mensole lignee lavorate.

B), C) e D) le restanti tipologie sono caratterizzate da tetti sempre in legno a

capanna, meno frequenti a padiglione con sporto di linea più accentuato in legno a vista.

Indirizzi progettuali:


La struttura dovrà essere unicamente in legno per le parti a vista, con sezioni adeguate e proporzionali, con ammissioni della lattoneria in lamiera o alluminio di colore marrone scuro o nero, o in rame ad ossidarsi.

La pendenza delle falde per tutte le tipologie richiamate non può essere inferiore al 30%.


Sono ammesse le coperture piane o con pendenze inferiori, solo nei seguenti casi:

- 1) qualora almeno il 50% delle murature perimetrali siano interrato ed almeno un lato abbia la stessa quota del terreno, con una tolleranza di \pm cm. 15; (*)
- 2) qualora il perimetro della copertura piana sia coperto visivamente da una porzione di copertura inclinata; (*)
- 3) per interventi in edifici esistenti, compresi ampliamenti relativi a tettoie di pertinenza, per annessi agricoli e per tetti complessi a più di quattro falde, qualora tecnicamente l'opera non sia di facile realizzazione e comunque a valutazione ed approvazione vincolante degli organi competenti del Comune. (*)



(*)(escluso nelle aree vincolate ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004).



CASA PADRONALE



EDIFICI RURALI



EDIFICIO RURALE

Tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova formazione dovranno rispettare gli elementi tipologici, volumetrici, tecnologici e strutturali sopra descritti, che fanno riferimento alle preesistenze di maggior pregio architettonico-ambientale emergenti nel tessuto edilizio.




2) Elementi costitutivi delle facciate

2.1) Elementi aggettanti

Caratteri generali


Gli elementi aggettanti si possono classificare in relazione ai tipi edilizi prima descritti e sintetizzabili nella seguente articolazione:

A) le case padronali presentano balconi prevalentemente in pietra, poco sporgenti, ubicati quasi sempre in corrispondenza dell'ingresso principale. Tali balconi di rappresentanza e di affaccio, risolvono contestualmente anche un'esigenza di ornato.





B) Gli edifici minori sono caratterizzati da elementi aggettanti o a loggia a protezione dell'ingresso o per realizzare connessioni funzionali al piano, eseguiti con le stesse caratteristiche tipologiche e costruttive della copertura principale.

ELEMENTI AGGETTANTI EDIFICI MINORI



C) e D) Gli edifici rurali e gli stavoli presentano un limitato aggetto in legno nella parte soprastante lo zoccolo in pietra.



Indirizzi progettuali

In tutti gli interventi la tipologia dovrà riferirsi a quelle precedentemente evidenziate. Le alterazioni che non rispettano questi aspetti formali devono essere rimosse o condotte alle soluzioni descritte.


La realizzazione di poggioli, balconi e scale esterne deve rispettare le tipologie locali precedentemente illustrate.

2.2) Aperture

Caratteri generali

Le aperture delle finestre generalmente hanno dimensioni ridotte, in relazione alle situazioni climatiche e variano in termine di numero e di dimensione a seconda della tipologia a cui appartengono. Altrettanto dicasi per le porte e portoni, che si differenziano inoltre per tecnologia e qualità di materiali.


A) la casa padronale è caratterizzata da finestre a taglio verticale, singole o binate, aventi dimensioni secondo rapporto metrico mediamente di un terzo. Sono presenti talvolta al piano terra finestre quadrate, le stesse sono ritrovabili al piano soffitta con la variabile del tipo ovale o tondo. Le porte d'ingresso agli edifici sono coronate superiormente da architrave rettilineo o da arco a tutto sesto o sesto ribassato. Tutte le aperture sono generalmente incorniciate con elementi in pietra più o meno lavorata e poste in forma ordinata impostata su una composizione assiale.



B) gli edifici minori sono caratterizzati da aperture simili a quelle dell'edificio padronale, per quanto riguarda la loro forma, anche se risultano ridotte sotto il profilo dimensionale. I materiali di cornice sono più poveri nella lavorazione e costituiti da intonaco o legno.

C) e D) gli edifici rurali e gli stavoli presentano aperture differenziate in relazione alla funzione svolta: al piano terra, adibito a ricovero animali e

talvolta a dimore temporanee, i vani finestra sono di forma quadra ricavati all'interno della muratura in pietrame. Al piano superiore, utilizzato a fienile, le aperture sono costituite da grate in legno di varia forma, oppure da elementi laterizi forati in diversificate lavorazioni; qualora la parte alta sia costituita da tavolame in legno, ricorre la presenza di lavorazioni semplici di piccole dimensioni intagliate nelle tavole.



Indirizzi progettuali

Tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova edificazione dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche e tecnologiche sopra riportate. In caso di presenza di alterazioni che non

rispettano gli aspetti tipologici e formali citati, queste devono essere rimosse e ricondotte alle soluzioni tipiche e ricorrenti prima descritte.

3) Finiture

3.1) Manto di copertura

Caratteristiche generali

I manti di copertura ricorrenti sono:

- in coppo o similari;
- in tegola laterizia ondulata o similari;
- in lamiera di colore marrone scuro, o rame battentato ad ossidarsi;
- in tegola piana tipo carnico.

Indirizzi progettuali

1. Negli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione, il manto di copertura dovrà richiamarsi ed integrarsi con i tetti circostanti utilizzando uno dei materiali sopra elencati.

2. Per gli edifici isolati con tetti della pendenza fino al 35% si prescrive l'uso di coppi o similari; per pendenze dal 35% al 50% si prescrive l'uso di tegole laterizia ondulata o similari; per pendenze superiori al 50% si prescrive l'uso di tegola piana tipo carnico.

3. Negli interventi di sostituzione del solo manto, qualora la struttura non sia staticamente adeguata a sopportare carichi superiori a quello del manto esistente, o la pendenza esistente non consenta l'utilizzo di materiali diversi, è consentito l'utilizzo di materiale simile all'esistente.

(*) E' consentito l'uso delle finestre a raso e di porzioni di copertura trasparente, sia per l'accesso all'esterno del tetto che per dare luce a sottotetti, accessori e poggiali, nel limite massimo 1/10 dell'intera copertura. (escluso nelle aree vincolate ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004)

(Variante n°6)

3.2) Camini e abbaini

Caratteri generali

I camini presenti si differenziano per le seguenti tipologie:

- canne esterne a sezione quadra o rettangolare in laterizio faccia-vista o intonacate;
- canne esterne con elementi ceramici a sezione tonda;
- torrette a sezione quadra o rettangolare in laterizio faccia-vista, fumaio della stessa forma e materiale di copertura del tetto;
- torrette a sezione quadra o rettangolare in pietra faccia-vista, fumaio della stessa forma e materiale di copertura del tetto;
- torrette a sezione quadra o rettangolare intonacate, fumaio della stessa forma e materiale di copertura del tetto;
- torrette a sezione tonda in elementi ceramici, fumaio della stessa forma e materiale di copertura del tetto;
- torrette a sezione tonda in lamiera di colore marrone scuro o nero, o in rame, fumaio della stessa forma e materiale di copertura del tetto;


Gli abbaini sono raramente presenti nei tetti con pendenze superiori al 75%, mentre nei tetti con manto in coppo o in tegola, sono quasi sempre presenti, essi hanno funzione di accesso all'esterno del tetto e di aerazione, specie per i fienili, la loro forma richiama la forma del tetto.

Indirizzi progettuali


Negli interventi edilizi, è ammessa la costruzione degli abbaini, gli stessi devono richiamare la tipologia del tetto, devono inoltre essere ricavati in asse con le aperture sottostanti (qualora esistenti), al fine di ottenere una corretta composizione della facciata.

Le canne fumarie e le torrette del camino, devono essere realizzate secondo le tipologie precedentemente descritte, adeguandole al contesto architettonico dell'edificio. Le canne esterne possono essere realizzate nei colori marrone scuro, nero o in rame.

In sede di rilascio del titolo assentivo di esecuzione degli abbaini ed in genere di opere che riguardano le coperture, potranno essere dettate prescrizioni finalizzate a garantire la rispondenza di detti interventi alle modalità costruttive tradizionali.



ABBAINI



CAMINI

3.3) Sporti di gronde pluviali



Caratteri generali

A) nelle case padronali è presente la linda costituita da rivestimento in legno o in arelle e intonaco, di forma curva o rettilinea a semplice lavorazione; sono caratteristiche anche le linde realizzate in pietra.


La profondità di tali sporti è contenuta tra ml 0.60 e ml 1.00.

B) negli edifici minori gli sporti di gronda sono costituiti generalmente da travi a vista, a volte con modanatura, di profondità variabile da ml 0.80 e ml 1.20.


C) negli edifici rurali e negli stavoli, le linde sono meno sporgenti e più elementari nella composizione e finitura.



EDIFICI MINORI



EDIFICI RURALI



Indirizzi progettuali

In tutti gli interventi edilizi, secondo le tipologie degli edifici, dovranno essere rispettate le caratteristiche costruttive sopra descritte.

I pluviali ed i canali di gronda dovranno essere a sezione tonda in lamiera preverniciata colore testa di moro o in rame.


3.4) Incorniciatura delle aperture

Caratteri generali

Gli elementi di incorniciatura presentano un prevalente impiego di pietra (tufo e pietre locali) soprattutto negli edifici padronali. Nelle altre tipologie si riscontra esclusivamente l'uso del legno e dell'intonaco a raso.

Indirizzi progettuali

In tutti gli interventi edilizi, secondo le tipologie degli edifici, dovranno essere rispettate le caratteristiche costruttive sopra descritte. Nei fabbricati nei quali siano presenti gli elementi originari, è fatto obbligo di recuperarli e mantenerli.



3.5) Rivestimenti

Caratteri generali

A) gli edifici padronali sono solitamente intonacati e tinteggiati a calce bianca; alcune volte presenta la muratura in pietrame a faccia vista.

B) gli edifici minori sono solitamente intonacati e tinteggiati.

C) e D) le altre tipologie rurali presentano murature in pietra a faccia a vista con malta a raso non fugata e finiture in legno per le parti superiori al piano terra.

Al piano terra i vani finestra sono protetti da semplici grate in ferro negli edifici A) e B); nei rustici le stesse sono in legno.

Indirizzi progettuali

In tutti gli interventi edilizi, secondo la tipologia degli edifici, dovranno essere rispettate le caratteristiche di finitura sopradescritte.

Negli edifici in cui sia ancora presente la muratura in pietrame faccia a vista, è vietata l'intonacatura. Nel caso di presenza di quest'ultima per interventi successivi, è prescritta la sua rimozione con pulizia e ripristino della facciata originaria.

Negli altri casi, l'intonaco originario dovrà essere conservato evitando inopportuni raddrizzamenti e sovrasspessori; le parti da completare dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle preesistenti per composizione della grana e del colore. L'intonaco dovrà essere tinteggiato in bianco con i colori delle terre, tendendo ad armonizzarsi con le contigue preesistenze.

Nei casi di più proprietà, la tinteggiatura e la finitura dovranno essere comuni, garantendo un'omogeneità compositiva.

3.6) I serramenti

Caratteri generali

I serramenti esterni (porte finestre ed oscuri) sono in legno o similari talvolta tinteggiati, a singola, doppia o multipla anta talvolta dispongono anche di sopraluce a ribalta, in tutte le tipologie; negli edifici rurali le aperture dei vani adibiti a fienile e deposito fogliame, sono chiuse da grate in legno o in cotto.

Indirizzi progettuali

Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova edificazione, si dovrà rispettare le caratteristiche di finitura sopra citate, in particolare i serramenti, compresi gli scuri delle finestre, devono essere in legno naturale trattato, o tinteggiato a smalti nelle varie gradazioni di verde, marrone o grigio; esclusivamente per i serramenti vetrati è consentito il colore bianco. Sono ammessi anche i serramenti in PVC e metallici, purché possiedano i requisiti di forma e colore corrispondenti a quelli tradizionali in legno. Sono comunque esclusi l'alluminio naturale ed anodizzato, i vetri specchianti e tutte le colorazioni metallizzate in genere.


Sono ammesse le grate in legno e quelle in cotto riportanti le tipologie ricorrenti.

Le inferriate dovranno essere in ferro antichizzato a semplice lavorazione, o simili a quelle già esistenti.

In sede di rilascio del titolo assentivo di esecuzione di serramenti ed in genere di opere di finitura esterna, potranno essere dettate prescrizioni finalizzate a garantire la rispondenza di detti interventi alle modalità costruttive tradizionali.

b) SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE

Indirizzi progettuali



Tutti gli interventi edilizi sia di ristrutturazione che di nuova realizzazione qualora interessino ambiti compresi o contigui alle zone B e agricole, dovranno riferirsi alle caratteristiche tipologico-costruttive degli edifici i cui al punto a) EDIFICI RESIDENZIALI E RURALI.

E' tuttavia ammesso, per motivate esigenze di adeguamento a specifiche ed inderogabili norme di settore, derogare dalla prescrizioni sopra richiamate purchè si armonizzi con gli aspetti ambientali e paesaggistici dell'intorno. Per quanto attiene ai manufatti esistenti realizzati in difformità dei criteri progettuali precedentemente fissati, in caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento gli stessi dovranno perseguire le finalità di integrazione ambientale descritta nel presente capitolo.

c) EDIFICI PRODUTTIVI RICADENTI IN ZONE A) O B)

Indirizzi progettuali

La tipologia che dovrà essere ripresa negli interventi, per il recupero o nuova realizzazione di fabbricati industriali ed artigianali ricadenti all'interno delle zone A e B, e quella degli edifici circostanti al sito individuato è simile agli edifici descritti al precedente punto A).

d) RECINZIONI

Caratteri generali

Le tipologie ricorrenti sono le seguenti:

- muratura a vista in pietra;
- zoccolo in muratura di pietrame a vista o in pietra artificiale, o in muratura intonacata con sovrastante struttura in legno, o ferro o rete metallica;
- colonne di pietrame a vista, o in pietra artificiale, o in muratura intonacata, collegate con struttura in legno, o ferro o rete metallica;
- pali in legno collegati orizzontalmente, talvolta incrociati;
- pali in legno collegati con elementi in filo di ferro o rete metallica;
- pali metallici collegati con elementi in filo di ferro o rete metallica;
- paletti in legno di confine.

Indirizzi progettuali

La scelta della tipologia dovrà tenere conto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e localizzative del sedime.

Dovranno essere conservati, qualora presenti, le recinzioni originarie che connotano i luoghi.

Ad esclusione della “Zona BO” “Nuclei storici conservati”, e’ consentita la realizzazione di recinzioni secondo le tipologie precedentemente descritte.

Nella “Zona BO” le recinzioni dovranno attenersi alle seguenti tipologie:

- muratura a vista in pietra o paramento in pietra facciavista (*);
- zoccolo in muratura di pietrame o paramento in pietra facciavista (*), o in muratura intonacata grezza h. max cm. 30, con sovrastante struttura in legno, o in ferro antichizzato lavorato a linee semplici;
- colonne di pietrame a vista, o paramento in pietra facciavista (*), collegate con struttura in legno, o ferro antichizzato lavorato a linee semplici.

(*) (escluso nelle aree vincolate ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004)

Tutte le recinzioni poste a confine o a filo strada, non potranno avere altezza superiore a ml. 2,20, di cui la parte in muratura non più alta di ml. 1,30.

Si potranno comunque costruire recinzioni in muratura con altezza superiore a ml. 1,30 fino al limite massimo di ml. 3,00, arretrandole dalla linea di confine o dal filo stradale di una distanza minima pari all'altezza del muro.

e) ELEMENTI TECNOLOGICI

Indirizzi progettuali

- Tutti gli elementi tecnologici esterni ai fabbricati (cisterna del gas, centraline ecc.), quando non sono preferibilmente interrati, dovranno essere adeguatamente protetti visivamente con opere murarie integrate con il sito, o altrimenti mascherati con vegetazione arborea autoctona perimetrale.
- Gli impianti per la produzione alternativa di energia a sfruttamento solare, sia attiva che passiva, (es. pannelli solari, pareti ad effetto serra, etc.) non dovranno modificare la percezione ambientale e paesaggistica degli edifici. Gli stessi impianti possono tuttavia essere realizzati in soluzione integrata negli edifici, nel rispetto dei caratteri compositivi e architettonici definiti nell'"Abaco", ovvero inseriti nelle pertinenze scoperte dei fabbricati, secondo composizioni di minimo impatto, che si armonizzino con il contesto.
- (*) E' consentita l'installazione di pannelli solari sui tetti, solo quando i medesimi siano collocati a diretto contatto e con la stessa pendenza della copertura; nel caso che l'orientamento dei tetti non sia adeguato a ricevere la necessaria esposizione al sole, è consentito costruire abbaini con tetto ad esposizione corretta, le falde di copertura esposte al sole di detti abbaini, devono avere le dimensioni strettamente necessarie all'inserimento dei pannelli solari. I pannelli solari devono inoltre essere privi del serbatoio, che deve essere celato alla vista collocandolo indicativamente nel sottotetto, in caso di dimostrata impossibilità, il serbatoio deve essere coperto da un tettuccio, con pendenza e manto uguale a quello del tetto principale.
(*) (escluso nelle aree vincolate ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004).
- L'installazione di antenne a traliccio, a piloni, o similari per telefonia mobile e per ripetitori radiotelevisivi di altezza inferiore o pari a 40 ml. e del container per l'alloggiamento delle relative apparecchiature è ammessa esclusivamente nelle zone omogenee E non ricadenti all'interno di beni e

località sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al DLGS 490/99 e non ricadenti all'interno di aree esondabili.

Tali impianti dovranno rispettare una distanza minima di ml. 150 dai limiti di zona residenziale A, B, C e aree scolastiche e da edifici adibiti in genere di permanenza di persone.

f) INFRASTRUTTURE E ARREDO URBANO

Indirizzi progettuali

Viabilità meccanica: nei centri abitati la pavimentazione delle strade deve essere realizzata in asfalto con o senza cordolatura, oppure in pietra naturale locale o in cubetti di porfido.

Parcheggi: la realizzazione dei parcheggi dovrà essere rapportata al contesto, differenziando la tipologia che interessa i centri urbani (Zone A,B,S) da quella che riguarda gli ambiti di rilevanza paesaggistica (G, E2.3). Pertanto le soluzioni di finitura dovranno calarsi nella realtà dei luoghi. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle situazioni altimetriche e orografiche che contengano i dislivelli con opere d'arte rapportate al contesto per minimizzare l'impatto e quindi utilizzino soluzioni a scalare che seguano la morfologia del terreno. I muri di contenimento devono seguire il profilo orografico, riducendo al minimo l'altezza prevedendo anche una profilatura della scarpata.

Viabilità pedonale:

alle preesistenze, in lastre di pietra locale, acciottolato di grosse dimensioni o in cubetti di porfido.

Viabilità forestale e agricola:

in macadam o impasti simili senza cordolatura, con canalette trasversali per lo sgrondo delle acque realizzate in legno o legno-acciaio. Ove necessario per motivi tecnici, sono ammessi altri materiali, fatte salve le autorizzazioni da acquisire ai sensi delle norme vigenti (autorizzazione paesaggistica,...).

Sentieri: devono essere realizzati rispettando la morfologia del territorio ed usando materiali reperiti in loco. La scelta della tecnica costruttiva è vincolata dalle caratteristiche dei luoghi. Le piazzole di sosta dovranno essere localizzate in

punti panoramici e protetti.

Protezioni stradali: Nelle zone B0 devono essere preferibilmente realizzate con colonnelli in pietra naturale o artificiale e traverse in ferro o in ferro zincato e verniciato, a disegno geometrico regolare o con altri manufatti metallici o lignei rispettosi dell'ambiente storico.

Muri di sostegno: devono essere realizzati, a seconda delle caratteristiche locali-ambientali:

- in c.a. con spruzzatura di malta-cemento;
- in c.a. con rivestimento in pietra a vista locale;
- in muratura di pietrame locale a vista.

Illuminazione pubblica:

dovrà riferirsi a materiali e disegni di tipo tradizionale, per conseguire una uniformità d'intervento.

Pensiline autobus: devono essere realizzate unicamente utilizzando materiali e tecnologie locali:

1. pietra per basamento e pareti;
2. legno per pareti e per rivestimenti e copertura.
3. Ferro antichizzato;
4. Vetro o similari per tamponamenti escluso i specchianti;
5. Coperture come previsto dal punto 3.1.

Corsi d'acqua: gli interventi e i manufatti sui corsi d'acqua finalizzati alla loro sistemazione idraulica, sia longitudinali che trasversali devono essere realizzati:

- preferibilmente con tipologia propria dell'ingegneria naturalistica.
- in c.a. con rivestimento in pietra locale nelle parti emergenti dal terreno;
- in scogliera formata con pietra locale.

CAPO SETTIMO

VARIE

Art 34. INFRASTRUTTURE

Il territorio comunale è interessato dall'attraversamento delle seguenti infrastrutture viarie:

1. Viabilità di interesse regionale: S.S. 355
2. Viabilità locale: tutte le altre strade

Le zone destinate alla viabilità sono utilizzate per la conservazione e protezione della viabilità esistente e per la creazione del nuovo sistema viario. Sulle tavole della zonizzazione in scala 1:2.000 e 1:5.000 con apposita e distinta simbologia sono indicati gli allargamenti della sede stradale in area urbana e la viabilità di progetto.

Gli elaborati di Piano prevedono la realizzazione di una "viabilità ciclabile" sovra comunale, che congiunge il Comune di Villa Santina con il Comune di Ovaro e attraversa il territorio dei Comuni di Villa Santina, Lauco e Ovaro. Tale viabilità, soprattutto per le parti che interessano le aree vincolate dal punto di vista paesaggistico, deve essere realizzata con soluzioni costruttive che non comportino impatti significativi sul territorio e sull'ambiente interessato. Gli interventi relativi al piano viabile devono essere limitati all'essenziale, adottando soluzioni e materiali particolarmente semplici, tali da alterare il meno possibile la situazione esistente, ed utilizzando, laddove sia possibile, tecniche di ingegneria naturalistica. La consistenza del bosco deve restare invariata. Le aree compromesse dalle lavorazioni, per la formazione di piste di cantiere, devono essere risistemate a lavori ultimati mediante il riporto dello scortico vegetale precedentemente rimosso e, per le zone prative, mediante la semina di miscugli di sementi erbacee autoctone.

Art 35. LIMITI DI RISPETTO INEDIFICABILI

Detti limiti riguardano gli ambiti da prevedersi intorno alla viabilità stradale, ai cimiteri, ai rii e ai depuratori.

A) Viabilità stradale

Limite inedificabile in zona agricola e forestale:

1. Viabilità di interesse regionale : ml 30 e ml 15
2. Viabilità locale : ml 20 e ml 10

In tali ambiti potranno rilasciarsi unicamente autorizzazioni per stazioni di servizio per la distribuzione di carburante, attrezzature e reti tecnologiche, attrezzature di servizio stradale e per il trasporto pubblico.

Le aree comprese in tali limiti concorrono al computo della superficie fondiaria (SF) per il calcolo dell'indice di fabbricabilità (If) e del rapporto di copertura (RC) a favore della zonizzazione contigua.

B) Cimiteri

Il limite inedificabile intorno ai cimiteri, a partire dal muro di cinta, è di ml 200, fatte salve distanze inferiori, indicate sulla cartografia della zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreto degli enti competenti.

Il limite di cui al comma 1, s'intende automaticamente modificato ogni qualvolta venga traslato il muro di cinta dei singoli cimiteri a partire dalla data del collaudo dei lavori.

C) Rii altri corsi d'acqua

Per le costruzioni e le recinzioni in prossimità dei corsi d'acqua, vanno osservate le seguenti distanze:

1. corsi d'acqua non arginati: ml 10.00 e ml 4.00 dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua, rispettivamente per le costruzioni e le recinzioni.

2. corsi d'acqua arginati: stesse distanze ma da computarsi all'unghia a campagna dell'argine.

D) Depuratori

Il limite di inedificabilità intorno ai depuratori comunali o consortili, a partire dall'impianto è di ml 100, salvo le deroghe di legge.

Art 36. RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

La posa di cavi, condotte, manufatti, ecc. necessari per l'installazione di impianti tecnologici di pubblica utilità (telefono, gas, energia elettrica, fognatura, acqua ecc.) e la costruzione di cabine elettriche, telefoniche, ecc., sono ammesse nelle diverse zone omogenee con i seguenti limiti e prescrizioni:

1. Zona BO:

- linee interrate;
- cabine interrate o all'interno dei manufatti principali, secondo caratteristiche tipologiche, tecnologiche e parametri urbanistici ed edilizi della zona in cui ricade.

2. Zone B1, B2, G2.1, G2.2, ~~G2.3~~ e D3

- linee interrate;
- cabine interrate;
- cabine emergenti nel rispetto dei seguenti parametri:

DE: ml 6.00 da parete cieca

ml 10.00 da parete finestrata

DC: nel rispetto del Codice Civile

3. Zone V, E2.2 , E2.3 ,

- linee interrate;
- cabine interrate, nella salvaguardia della morfologia, della vegetazione

e delle infrastrutture esistenti.

4. Zone E2.1 , E3.1,E3.2 , E3.3, E 4.1, E4.2

- linee interrate o aeree;
- cabine interrate o emergenti, nell'osservanza del Codice Civile, il tutto nella massima salvaguardia delle infrastrutture esistenti e del paesaggio montano.

5. Ambito fluviale, E.1

- linee aeree;
- divieto di realizzare cabine esterne, da ricavare eventualmente all'interno dei manufatti principali.

6. Zona S:

secondo le prescrizioni delle zone contigue prevalenti.

Nella relativa concessione saranno prescritte le opportune modalità esecutive che assicurino la massima integrazione delle suddette opere alle diverse destinazioni di zona.

L'ammissibilità di reti tecnologiche non riguarda uffici o abitazioni, anche se a servizio dei succitati impianti, e le opere necessarie alla produzione, deposito e accumulazione, per le quali si renderà eventualmente indispensabile una variante.

Art 37. VINCOLI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI

In conformità alle prescrizioni del parere del Servizio geologico della Direzione Regionale dell'Ambiente e ai vincoli derivanti dallo studio geologici ad esso allegato si evidenziano di seguito i vincoli geologici ed idrogeologici:

- sono prevedibili amplificazioni degli effetti delle scosse sismiche nelle zone di terrazzo ed in particolare quelle corrispondenti a dorsali e speroni, come pure nelle fasce di terreno coincidenti con le direttrici di disturbo

tettonico, che divengono notevoli quando i fattori negativi sopra elencati vengono a sommarsi fra loro;

- le aree interessate da ambiti fluviali, esondazioni, versanti acclivi localmente interessati da fenomeni franosi, caduta massi e detrito, fasce di rispetto in corrispondenza di terrazzi morfologici e sponde fluviali, fenomeni valanghivi e torbiere (indicate nella Carta di sintesi alla scala 1:10.000 e per le zone urbanizzate, in quella con maggior dettaglio alla scala 1:2.000) devono considerarsi non edificabili;
- le nuove forme di utilizzazione delle aree acclivi non dovranno alterare la situazione geostatica dei pendii.

Con riferimento alla relazione geologica allegata alla var. 15 al PRGC la si prescrive quanto segue:

per il sito in loc. Chiassis di Sotto

- deve essere mantenuta una fascia di rispetto inedificatorio di m. 10 dalla sommità dell'argine e una fascia di rispetto di m. 4 per la realizzazione di eventuali recinzioni.
- le acque di ruscellamento superficiale provenienti dal versante a monte dell'area devono essere raccolte e convogliate verso il rio.
- venga eseguita una verifica di stabilità complessiva opera-terreno in prospettiva sismica.

per il sito n. 19 in loc. Avaglio

- deve essere mantenuta una fascia di rispetto inedificatorio di m. 20 dalla sommità della scarpata di compluvio sita in corrispondenza del settore sud-orientale dell'area e una fascia di rispetto inedificatorio di m. 5 dalla sommità dell'orlo del terrazzo in corrispondenza del settore occidentale.
- l'edificazione in corrispondenza del piazzale costituito da materiali di riporto è subordinata all'asporto degli stessi ovvero a definire il piano di posa delle fondazioni al di sotto dei riporti stessi su terreni con adeguate caratteristiche geotecniche.

- le acque di ruscellamento superficiale provenienti dal versante a monte dell'area devono essere raccolte e convogliate verso l'attiguo compluvio che deve garantire una corretta regimazione delle acque concentrate.
- venga eseguita una verifica di stabilità complessiva opera-terreno in prospettiva sismica.

per il sito n. 4 e n. 41 in loc. Allenidis

- le acque di ruscellamento superficiale provenienti dal versante a monte delle aree devono essere raccolte e convogliate verso i naturali compluvi.
- è vietata la realizzazione di vani interrati.

Per tutti i siti oggetto di variante, in relazione alle particolari caratteristiche geotecniche dei terreni, prima dell'edificazione devono essere assunti in situ tutti i necessari parametri geotecnici che consentano di individuare una corretta scelta fondazionale che tenga conto anche di eventuali sottopressioni idriche.

Le norme tecniche del PAI e del Piano di gestione Rischio Alluvioni (PGRA) si intendono interamente recepite.

Eventuali aggiornamenti sovraordinati delle perimetrazioni e classificazioni entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto del segretario generale dell'Autorità di bacini di Venezia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Successivamente tali aggiornamenti verranno recepiti dal Comune con presa d'atto da parte della Giunta comunale.

Art 38. DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA

1. CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO

La zonizzazione del P.R.G.C. comprende edifici che, per le mutate strategie

pianificatorie e per le diverse possibilità normative, risultano in contrasto con

le forme della zona di appartenenza.

Gli esempi più diffusi sono:

- residenze non rurali in zona E;
- residenze in zona D non annesse all'azienda;
- fabbricati rurali o destinati a deposito in zona G2.1;
- fabbricati ad uso produttivo o terziario in zona E o in zona residenziale;
- fabbricati rurali in zona residenziale che non ne ammette la presenza;
- prefabbricati connessi con le esigenze insediative del post terremoto del 1976.

La presente normativa propone di consentire limitati ampliamenti necessari per adeguare gli edifici alle mutate esigenze.

2. PROCEDURA DI ATTUAZIONE

Intervento diretto

3. INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione e di ampliamento nei seguenti limiti e nel rispetto dei parametri di altezza, distacchi da confini e strade e tra edifici previsti dalle zone omogenee di appartenenza.

- a) Per edifici ad uso residenziale è consentito un incremento della superficie coperta non superiore al 40% di quella esistente alla data di adozione del P.R.G.C. fino a max 50 mq. o un incremento non superiore al 30% della volumetria residenziale esistente per realizzare volumi integrativi.
- b) Per edifici ad uso non residenziale è ammesso un ampliamento non superiore al 20% della superficie coperta esistente alla data di adozione del P.R.G.C., precisando che non è ammesso incrementare la superficie

destinata a stalla e quella produttiva di attività industriale e artigianale. Sono consentiti tutti gli interventi atti ad adeguare gli impianti alle norme, ad abbattere la propagazione degli odori e a migliorare l'impatto ambientale.

c) Per i fabbricati rurali o destinati a deposito ubicati all'interno della zona urbanistica "G2.1" (alberghi esistenti) è ammessa la trasformazione d'uso in residenziale. L'ampliamento è ammesso esclusivamente per esigenze di adeguamento igienico-funzionale fino a un massimo del 20% del volume esistente.

E' consentita la costruzione di pertinenze di edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G.C. (autorimesse, cantine servizi vari), con la distanza fissata dal Codice Civile, anche se isolati, previsti con altezza massima di ml. 4,00.

4. NORME

L'ampliamento "una tantum" per edifici ad uso non residenziale è concesso a condizione che:

1. l'ampliamento sia motivato dalla necessità di razionalizzare processi produttivi;
2. che siano rispettate le norme in materia di difesa ambientale;
3. non esistano, soprattutto entro zone residenziali, particolari esigenze di salvaguardia della viabilità e dell'ambiente che rendano incompatibile l'ampliamento e, in generale, il potenziamento dell'attività impropria.

Art 39. ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA

Nelle zone destinate a pubblici servizi è ammessa la realizzazione di opere pubbliche in deroga ai parametri edilizi previsti in via generale dal presente piano con la procedura prescritta dalla normativa vigente.

SCHEDE DEI P.R.P.C.

ALLEGATO 1

COMUNE DI LAUCO ZONA B2 CENTRO

A) DATI URBANISTICO-EDILIZI

SUP. FONDIARIA: 631 mq.

AMPLIAMENTO AMMESSO: -max 45mq S.C

-H max 3,00 m

estratto planimetrico 1:1000



B) ELEMENTI INVARIANTI DI PROGETTO

 Ingombro ampliamento massimo

SPECIFICAZIONE ABACO PER INSERIMENTO NEL CONTESTO

Colmo del tetto a falde: parallelo a quello dell'edificio esistente da ampliare

Parametri esterni: -finitura in pietra a vista
-serramenti in legno

ALLEGATO 2

COMUNE DI LAUCO ZONA: G2.2 /2

A) DATI URBANISTICO-EDILIZI

SUP. COMPARTO mq. 24.871

IT MAX mc/Ha 5.000

H MAX ml. 9,50

TIPOLOGIA AMMESSA: CASE A BLOCCO E/O UNI-BIFAMILIARI



B) ELEMENTI INVARIANTI DI PROGETTO

← VIABILITA' DA CUI PREVEDERE GLI ACCESSI

× VIABILITA' CON DIVIETO DI ACCESSO MECCANICO

↔ OBBLIGO DI INTEGRAZIONE CON L'AREA URBANA

Ⓟ PARCHEGGI:
LOCALIZZAZIONE VINCOLANTE

⚡ AREE DI PROTEZIONE CON FILTRO
VERSO ALTRE AREE FUNZIONALI

ALLEGATO 1

COMUNE DI LAUCO

ZONA: G2.2 /1


A) DATI URBANISTICO-EDILIZI

SUP. COMPARTO mq. 1.819

IT MAX mc/Ha 5.000

H MAX ml. 9,50

TIPOLOGIA AMMESSA: CASE IN LINEA E/O A BLOCCO



B) ELEMENTI INVARIANTI DI PROGETTO



VIABILITA' DA CUI PREVEDERE GLI ACCESSI



OBBLIGO DI INTEGRAZIONE CON L'AREA URBANA



PARCHEGGI:
LOCALIZZAZIONE VINCOLANTE

ALLEGATO 4
COMUNE DI LAUCO




ALLEGATO n°5 ALLA RISERVA n°4
ZONA: E2.3

A) DATI URBANISTICO-EDILIZI

SUP. COMPARTO mq. 38.152
VOL MAX mc 500
H MAX ml. 3,50

TIPOLOGIA AMMESSA: STAVOLO

B) ELEMENTI INVARIANTI DI PROGETTO

-  AREE DA DESTINARE A CAMPEGGIO E PIAZZOLE DI SOSTA
-  AREE PER GLI EDIFICI E STRUTTURE DI SERVIZIO
-  AREE DA ATTREZZARE A VERDE

